

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 marzo 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 29.

Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1 ..... Pag. 3

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2006, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria) ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2006, n. 4.

Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio triennale 2007-2009 ..... Pag. 11

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
27 ottobre 2006, n. 0328/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 14/2002. Approvazione ..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
6 novembre 2006, n. 0335/Pres.

Regolamento recante modifiche al «Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16». Approvazione ..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 novembre 2006, n. 0339/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 23 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in Regione per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche. Approvazione ..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 novembre 2006, n. 0345/Pres.

Legge regionale n. 4/1999, art. 8, comma 33 - legge regionale n. 4/2005, art. 42 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Approvazione. Pag. 17

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19.

Disposizioni in materia tributaria ..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009 Pag. 22

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 21.

Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009. Pag. 22

**REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2006, n. **61/R**.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche)**..... Pag. 22

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. **62**.

**Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)** Pag. 24

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. **63**.

**Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio)** ..... Pag. 27

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2006, n. **64**.

**Legge finanziaria per l'anno 2007**..... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2006, n. **65**.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009** ..... Pag. 28

**REGIONE CAMPANIA**

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. **22**.

**Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale** ..... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. **23**.

**Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2006**..... Pag. 29

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 29.

**Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 27 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

###### *Finalità e oggetto*

1. La Regione disciplina e promuove le attività di agriturismo, connesse e complementari all'esercizio dell'attività agricola, anche mediante la concessione di agevolazioni economiche dirette al miglioramento delle relative aziende, al fine di:

- a) favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo;
- b) agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio rurale esistente, dell'ambiente, delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo;
- e) creare occupazione per i familiari dell'imprenditore agricolo;
- f) valorizzare i prodotti agricoli locali;
- g) ampliare la gamma tipologica dell'offerta turistica;
- h) intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.

### Capo II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

##### Art. 2.

###### *Definizione di attività agrituristiche*

1. Ai fini della presente legge, per attività agrituristiche si intende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente:

- a) locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa e, eventualmente, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1). Nel caso della locazione di camere con prestazione del solo servizio di prima colazione, è altresì consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;
- b) ristorazione mediante:
  - 1) somministrazione di pasti o merende, preparati attraverso l'utilizzo di prodotti, ivi compresi quelli alcolici e superalcolici provenienti, in prevalenza, dall'azienda agricola e, per la restante parte, di prodotti provenienti principalmente da aziende agricole locali e di prodotti regionali tradizionali. Le bevande devono essere somministrate in correlazione con i pasti o le merende; possono essere serviti soltanto vini di produzione regionale. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;
  - 2) degustazione dei prodotti aziendali;

c) locazione ad uso turistico di alloggi con possibilità di somministrare ai propri ospiti la prima colazione o la merenda, con le modalità di cui alla lettera b), numero 1);

d) fattorie didattiche, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattica e pedagogica in azienda con l'intento di fornire agli ospiti un supporto divulgativo, formativo ed operativo, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di attività agrituristiche, di seguito denominata struttura competente, e di rendere visibile il processo produttivo, realizzato in armonia con l'ambiente. Le fattorie didattiche sono aperte a bambini e ragazzi di tutte le età e sono dedicate particolarmente alle scuole, potendo altresì costituire stimolo ed occasione di conoscenza per gli adulti;

e) servizi complementari alle attività di cui alle lettere a), b) e c), aventi ad oggetto l'organizzazione, ancorché all'esterno dell'azienda, di attività ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale; l'esercizio delle predette attività è in ogni caso riservato ai soggetti in possesso della relativa abilitazione professionale, ove prescritta ai sensi di legge.

2. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità ulteriori concernenti l'organizzazione delle fattorie didattiche di cui al comma 1, lettera d), stabilendo, in particolare, i requisiti professionali, tecnici e qualitativi richiesti per l'esercizio delle attività alle stesse correlate.

##### Art. 3.

###### *Ubicazione delle strutture agrituristiche e limiti di ricettività*

1. Le strutture funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 1, devono:

- a) essere ricavate, nei casi di recupero, in fabbricati o loro porzioni costituenti l'azienda agricola, ma non più funzionali alla conduzione della medesima;
- b) essere localizzate, nei casi di ampliamento o di nuova costruzione, nelle zone territoriali di tipo E del piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG);
- c) essere ubicate nel centro aziendale.

2. Per centro aziendale si intende il luogo ove si svolge in prevalenza il lavoro agricolo o comunque un luogo pertinente ad esso, in relazione agli ordinamenti produttivi e alle diverse tipologie di conduzione aziendale.

3. Le strutture destinate all'esercizio delle attività agrituristiche devono essere in congrua correlazione con le dimensioni e l'organizzazione dell'azienda agricola e, in ogni caso, rapportate ad un'utenza non superiore a:

- a) sedici posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa qualora, congiuntamente alla predetta attività, sia svolta anche l'attività di ristorazione;
- b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di mezza pensione o pensione completa;
- c) sedici posti letto, per la locazione di alloggi;
- d) sessanta coperti giornalieri, compresi quelli per gli ospiti delle camere e degli alloggi, per l'attività di ristorazione svolta mediante somministrazione di pasti e merende. Tale limite può essere elevato fino ad ottanta coperti giornalieri, di cui al massimo sessanta all'interno e gli altri in spazi aperti adeguatamente attrezzati, qualora l'attività di somministrazione sia svolta per un periodo massimo, anche frazionabile, di centoventi giorni all'anno.

4. In occasione di sagre, feste tradizionali e manifestazioni similari finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, il dirigente della struttura competente può autorizzare la somministrazione di pasti e merende per un numero di coperti superiore a quello stabilito ai sensi del comma 6.

5. Nei locali chiusi, il numero massimo di posti a sedere non può essere superiore a sessanta unità.

6. Il numero dei posti letto e dei coperti relativo a ciascuna azienda addebita all'esercizio dell'attività agrituristiche è definito nel provvedimento di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, sulla base dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi del medesimo art. 4, comma 2.

*Capo III*

## DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

## Art. 4.

*Elenco degli operatori agrituristici*

1. Presso la struttura competente è istituito l'elenco degli operatori agrituristici della Regione.

2. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione e di una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati, definiti sulla base dei parametri minimi aziendali, stabiliti distintamente per tipologia di attività agrituristica, con deliberazione della giunta regionale e che, oltre ad avere assolto all'obbligo scolastico, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) esercitare, da almeno tre anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS, ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile;

b) aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi di qualificazione professionale di cui all'art. 7;

c) non aver riportato nel triennio precedente la presentazione della domanda, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per un delitto in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsto da leggi speciali, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o non essere stati dichiarati delinquenti abituali.

3. Nell'elenco di cui al comma 1 possono altresì essere iscritte le società agricole in qualsiasi forma costituite tra imprenditori agricoli allo scopo di esercitare l'attività agrituristica. In tal caso, i requisiti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), devono essere posseduti da almeno uno dei soci e i requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), anche dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.

## Art. 5.

*Presentazione delle domande per l'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici*

1. Le domande per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 sono dirette alla struttura competente e contengono la descrizione delle attività che il richiedente intende svolgere e delle caratteristiche tipologiche dell'azienda agricola.

2. Il dirigente preposto alla struttura competente definisce con proprio provvedimento l'ulteriore documentazione da allegare alla domanda e la modulistica correlata.

3. Il dirigente, accertata la regolarità della domanda, la completezza e l'idoneità della documentazione allegata, dispone con proprio provvedimento l'iscrizione nell'elenco entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. Gli iscritti nell'elenco sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione concernente i requisiti cui è subordinata l'iscrizione entro sessanta giorni dal suo verificarsi.

## Art. 6.

*Cancellazione dall'elenco degli operatori agrituristici*

1. Gli operatori che perdono anche uno soltanto dei requisiti di cui è subordinata l'iscrizione sono cancellati dall'elenco di cui all'art. 4.

2. La cancellazione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente ed è comunicata al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda per gli adempimenti di cui all'art. 13.

## Art. 7.

*Corso di qualificazione professionale e esame di idoneità*

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 è subordinata alla partecipazione al corso di qualificazione professionale organizzato periodicamente dalla struttura competente e al superamento del relativo esame di idoneità.

2. Per il coniuge, i parenti entro il terzo o gli affini entro il secondo grado dell'operatore agrituristico, coadiuvanti familiari ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, che hanno prestato la propria opera in modo continuativo per almeno tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio e che intendono subentrare nell'esercizio dell'attività agrituristica, l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 è subordinata alla partecipazione ad un apposito corso di qualificazione professionale, organizzato periodicamente dalla struttura competente, e al superamento del relativo esame di idoneità.

3. Al corso di cui al comma 2 partecipano altresì, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, gli operatori agrituristici che non vi risultano ancora iscritti, decorsi dieci anni dal conseguimento dell'idoneità di cui al comma 1.

4. Nell'ambito dei corsi di cui ai commi 1 e 2, possono essere riconosciuti crediti formativi, con le modalità e secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia di formazione professionale.

5. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui ai commi 1 e 2, nonché gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali che debbono essere possedute dagli operatori agrituristici.

## Art. 8.

*Certificato di complementarità*

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica, l'operatore interessato è tenuto a conseguire il certificato attestante la complementarità tra l'attività agricola e l'attività connessa di agriturismo. La sola degustazione dei prodotti aziendali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 2), non è soggetta all'accertamento della complementarità e al rilascio del relativo certificato.

2. All'accertamento della complementarità provvede, a richiesta dell'operatore interessato, la struttura competente, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto, in particolare, del rapporto tra le ore di lavoro medie annue dedicate dall'impresa all'attività agricola e quelle dedicate all'attività agrituristica.

3. All'esito dell'istruttoria condotta con le modalità di cui al comma 2, il certificato di complementarità è rilasciato con provvedimento del dirigente della struttura competente.

## Art. 9.

*Domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale*

1. L'esercizio dell'attività agrituristica è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte del comune nel cui territorio è ubicata l'azienda agrituristica.

2. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sono dirette al comune interessato e, per conoscenza, alla struttura competente e devono contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali, degli immobili adibiti all'esercizio dell'attività agrituristica, della capacità ricettiva, del periodo e dell'orario di apertura, e dei prezzi dei servizi offerti.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

a) al possesso dei requisiti di idoneità sanitaria da parte degli addetti alla produzione, alla lavorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande;

b) alla disponibilità di locali e di strutture destinati all'esercizio dell'attività agrituristica conformi ai requisiti di cui all'art. 3 e alle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, sanità, prevenzione degli incendi e sicurezza;

c) all'insussistenza delle cause ostative di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti);

- d) all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4;
- e) al possesso del certificato di complementarità di cui all'art. 8;
- f) all'ottenimento del provvedimento di classificazione nei casi di cui all'art. 26, comma 2.

4. Nel caso delle società di cui all'art. 4, comma 3, il requisito di cui al comma 3, lettera c), deve essere posseduto sia dal legale rappresentante sia dal soggetto preposto all'esercizio dell'attività agrituristica.

5. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica devono essere presentate entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4; decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione è cancellata d'ufficio. L'interessato può comunque richiedere la reiscrizione nell'elenco, purché ancora in possesso dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione.

#### Art. 10.

##### *Rilascio dell'autorizzazione comunale. Rinnovo e subingresso*

1. Il comune provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende accolta.

2. L'autorizzazione è valida per cinque anni, decorrenti dalla data di rilascio. Copia dell'autorizzazione è trasmessa alla struttura competente che provvede ad annotare gli estremi dell'autorizzazione nell'elenco di cui all'art. 4.

3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio di validità ovvero in caso di variazioni rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'operatore interessato presenta domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione, indicando, in tale ultimo caso, le modificazioni sopravvenute.

4. Sulla domanda di rinnovo o di modifica dell'autorizzazione il comune provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

5. Il trasferimento della proprietà o della gestione di un'attività agrituristica per atto tra vivi o a causa di morte è comunicato al comune nel cui territorio è ubicata l'azienda e comporta la reintestazione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia comprovato l'effettivo trasferimento dell'attività e il possesso da parte del subentrante dei requisiti di cui all'art. 9, commi 3 e 4.

#### Art. 11.

##### *Chiusura temporanea*

1. Gli operatori che gestiscono aziende agrituristiche ad apertura annuale e che intendono procedere alla chiusura temporanea dell'attività sono tenuti a comunicare al comune e alla struttura competente la durata della chiusura la quale non può, in ogni caso, superare i novanta giorni, anche non consecutivi, nell'anno solare.

2. Nel caso di interventi di recupero edilizio ovvero nel caso in cui ricorrano gravi ed imprevedibili circostanze che impediscono, temporaneamente, la prosecuzione dell'attività, il dirigente della struttura competente può, con proprio provvedimento, autorizzare la chiusura temporanea per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

#### Art. 12.

##### *Obblighi*

1. L'operatore agrituristico deve:

- a) avviare l'attività entro il termine massimo di sei mesi dalla data fissata nell'autorizzazione comunale;
- b) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale e rispettare i limiti, le prescrizioni e le modalità ivi stabiliti per l'esercizio dell'attività agrituristica;
- c) esporre al pubblico i prezzi dei vari servizi, in conformità a quelli comunicati e rispettarne i limiti, minimi e massimi;
- d) esporre al pubblico la lista dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti e merende, specificandone la provenienza;
- e) esporre il pannello con il distintivo dell'agriturismo all'esterno dell'edificio ed il simbolo corrispondente al livello di classificazione assegnato all'esterno e all'interno dell'edificio, in luogo ben visibile al pubblico;
- f) osservare le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti e le disposizioni di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche);

g) comunicare al comune e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, l'orario e il periodo di apertura che si intendono adottare nell'anno successivo, se differenti da quelli dell'anno in corso; per le attività agrituristiche svolte negli alpeggi, il periodo di apertura coincide con quello di permanenza del bestiame;

h) comunicare al comune e alla struttura competente, entro il 15 settembre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi offerti, comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora applicabile, che intendono praticare nell'anno successivo. L'omessa comunicazione dei prezzi entro la predetta data comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati;

i) consentire ai funzionari della struttura competente di accedere ai locali aziendali al fine di effettuare i controlli di cui all'art. 29.

2. Nel caso di strutture di nuova apertura o di subingresso, le comunicazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), devono essere effettuate entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione comunale all'esercizio.

#### Art. 13.

##### *Sospensione e revoca dell'autorizzazione comunale*

1. Nel caso in cui sia venuto meno anche uno soltanto dei requisiti cui è subordinato il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, il comune comunica all'interessato il termine entro il quale adottare i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione autorizzata disponendo, in relazione alla gravità delle violazioni contestate, l'eventuale sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Nel caso in cui l'interessato non abbia provveduto nel termine assegnatogli a ripristinare la situazione autorizzata, il comune dispone la revoca dell'autorizzazione.

2. I provvedimenti di sospensione e quelli di revoca acquistano efficacia con la comunicazione degli stessi all'interessato e sono trasmessi in copia alla struttura competente.

#### Art. 14.

##### *Addetti all'attività agrituristica*

1. Per lo svolgimento dell'attività agrituristica, l'operatore può avvalersi della manodopera familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché di personale dipendente, assunto con contratto agricolo a tempo indeterminato, determinato o parziale. È consentito il ricorso a soggetti esterni esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

#### Art. 15.

##### *Requisiti igienico-sanitari*

1. L'esercizio dell'attività agrituristica, con particolare riguardo alle attività di preparazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande, nonché di macellazione degli animali allevati in azienda le cui carni sono destinate al consumo da parte degli ospiti è subordinato al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti e di quelle, ulteriori, stabilite con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura, di concerto con l'assessore regionale competente in materia di sanità.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

#### Art. 16.

##### *Iniziative agevolabili*

1. Gli operatori agrituristici iscritti nell'elenco di cui all'art. 4 possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 17 per la realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) recupero di fabbricati o loro porzioni da destinare all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'art. 2, compresa l'eventuale realizzazione di autorimesse;
- b) ampliamento o nuova costruzione di fabbricati o di locali finalizzati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d), compresa l'eventuale realizzazione di autorimesse, nell'ambito di un'azienda agricola in possesso delle caratteristiche tipologiche e dimensionali stabilite con deliberazione della giunta regionale;

c) acquisto di attrezzature e di arredi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica, con esclusione dei beni usati, salvo che si tratti di beni ricompresi nelle cessioni di azienda;

d) realizzazione di opere, compresi gli impianti e l'acquisto delle attrezzature e del materiale didattico occorrenti, finalizzate all'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e).

2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), sono ammesse ad agevolazione solo quando si tratti di prima dotazione.

3. La giunta regionale definisce con propria deliberazione, nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, le voci di spesa ammissibili ad agevolazione, nonché i criteri e i parametri per la determinazione della spesa medesima.

#### Art. 17.

##### *A g e v o l a z i o n i*

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 16, comma 1, possono essere concesse le seguenti agevolazioni, tra loro non cumulabili:

a) contributi a fondo perduto, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile e, per la restante parte di spesa, nella misura massima del 70 per cento, mutui a tasso agevolato di durata quindicennale, oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi;

b) contributi a fondo perduto nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile;

c) mutui a tasso agevolato, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, di durata quindicennale, per gli interventi di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b) e d), e di durata decennale, per gli interventi di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), oltre ad un periodo di preammortamento della durata massima di quarantotto mesi.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse in regime *de minimis*.

3. Per l'erogazione dei mutui di cui al comma 1, lettere a) e c), è autorizzato l'utilizzo delle risorse del fondo di rotazione di cui all'art. 32.

4. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, gli immobili oggetto degli interventi devono essere di proprietà dell'operatore agrituristico ovvero del coniuge, di un parente entro il terzo o di un affine entro il secondo grado; nel caso di società, della società stessa o di almeno uno dei soci. Il richiedente, nel caso in cui non sia proprietario, all'atto della domanda dell'agevolazione deve dimostrare di essere nella disponibilità dell'immobile e comprovare il consenso del proprietario all'effettuazione delle opere e degli interventi per i quali l'agevolazione è richiesta e alla costituzione del vincolo di destinazione.

5. Qualora alla scadenza del periodo stabilito per l'ultimazione dei lavori, l'intervento agevolato non sia stato interamente realizzato, ma le opere realizzate siano comunque idonee ad assicurare l'avvio dell'attività agrituristica, la spesa ammessa è ridotta ad un importo pari a quello delle opere eseguite alla data di scadenza del predetto periodo. In tal caso, le somme non erogate sono oggetto di revoca.

6. I mutui erogati ai sensi della presente legge possono essere estinti prima della scadenza, mediante il rimborso del capitale residuo, fermi restando i vincoli di destinazione di cui all'art. 19.

7. Nel caso di cessione di azienda, i mutui concessi ai sensi della presente legge possono essere ceduti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita la finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA S.p.a.).

#### Art. 18.

##### *Domande per la concessione delle agevolazioni*

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 17, con esclusione delle iniziative di cui all'art. 16, comma 1, lettera c), sono presentate alla struttura competente prima dell'avvio dell'iniziativa.

2. La struttura competente, verificata ed accertata l'ammissibilità della domanda, la completezza e la regolarità della documentazione allegata, determina l'ammontare della spesa ammissibile ad agevolazione, dandone comunicazione all'interessato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Le agevolazioni sono concesse con deliberazione della giunta regionale, fatta salva, limitatamente ai mutui, l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.a., sulla base delle garanzie offerte.

4. La giunta regionale prevede, se del caso, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e limitatamente alla concessione dei contributi a fondo perduto, la formazione di apposite graduatorie, sulla base dei criteri di priorità da essa stessa stabiliti con propria deliberazione.

5. La giunta regionale definisce inoltre, con propria deliberazione ogni altro aspetto concernente la disciplina del procedimento preordinato alla concessione delle agevolazioni, ivi compresa la documentazione da allegare alle domande e la documentazione di spesa da produrre al fine dell'erogazione dell'agevolazione.

#### Art. 19.

##### *Vincolo di destinazione*

1. All'atto della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 17, il beneficiario si obbliga a non mutare la destinazione dichiarata per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e di venti anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.

2. Nel caso di mutuo unico concesso per iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili e immobili, il periodo di durata del vincolo di destinazione è di quindici anni, decorrente dalla data di erogazione a saldo dell'agevolazione.

3. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.

4. Il vincolo sugli immobili, qualora la spesa ammessa sia superiore a euro 50.000, è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

#### Art. 20.

##### *Revoca delle agevolazioni*

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario:

a) non rispetti i vincoli di cui all'art. 19, commi 1 e 2;

b) sia cancellato, prima della scadenza dei termini di cui all'art. 19, commi 1 e 2, dall'elenco di cui all'art. 4;

c) abbia cessato l'attività agrituristica, prima della scadenza dei termini di cui all'art. 19, commi 1 e 2, salvi i casi di cessione di azienda;

d) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui all'art. 16 entro quarantotto mesi dalla data di prima erogazione dell'agevolazione.

2. I contributi a fondo perduto sono altresì revocati al verificarsi delle seguenti condizioni e con le seguenti modalità:

a) quando il beneficiario alieni l'azienda entro cinque anni dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori, i contributi sono interamente restituiti;

b) quando il beneficiario alieni l'azienda a decorrere dal sesto anno dalla data di attestazione di ultimazione dei lavori e sino alla scadenza dei termini di cui all'art. 19, commi 1 e 2, i contributi sono restituiti al netto dell'importo relativo al periodo in cui il beneficiario ha svolto l'attività agrituristica.

3. La revoca è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

4. La revoca è disposta con deliberazione della giunta regionale e comporta l'obbligo di restituire, nei casi di cui ai commi 1 e 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento:

a) l'intero ammontare del contributo a fondo perduto, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 5;

b) il capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra gli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 5 e gli interessi corrisposti.

5. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

6. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

7. La mancata restituzione dell'agevolazione entro i termini di cui ai commi 4 e 6 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona e quelli inerenti ai generi in esenzione fiscale, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria, comprensiva degli oneri accessori e degli interessi moratori.

8. La giunta regionale può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui all'art. 19, commi 1 e 2, a richiesta del beneficiario, il mutamento della destinazione d'uso, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica, o la cessione dell'azienda prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, lettere a) e b), nel caso in cui sopravvengano gravi e comprovati motivi che impediscono la prosecuzione dell'attività agrituristica. In tali casi, i contributi percepiti non devono essere restituiti e i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.

#### Art. 21.

##### *Contributi ad associazioni agrituristiche*

1. Alle associazioni tra operatori agrituristici costituite con atto pubblico, possono essere concessi, in regime *de minimis*, contributi a fondo perduto fino al 50 per cento delle spese di costituzione e delle spese per lo svolgimento di attività istituzionali, promozionali e pubblicitarie; il contributo concesso non può in ogni caso superare, nel triennio e per ciascuna associazione richiedente, l'importo di euro 50.000.

2. La giunta regionale individua, con propria deliberazione, la tipologia delle spese ammissibili a contributo e definisce le modalità, anche procedurali, di concessione ed erogazione dei contributi.

#### Art. 22.

##### *Non ripetibilità e divieto di cumulo*

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative e non sono ripetibili, anche decorsi i termini di cui all'art. 19, commi 1 e 2, quando abbiano ad oggetto le medesime iniziative.

#### Capo V

##### DISPOSIZIONI URBANISTICHE E DISCIPLINA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE

#### Art. 23.

##### *Disposizioni urbanistiche*

1. I locali destinati all'esercizio di attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

2. La volumetria relativa agli interventi di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), prescinde dalla verifica della densità fondiaria prescritta dagli strumenti urbanistici comunali per l'edificazione delle residenze agricole, ferma restando l'osservanza delle altre prescrizioni stabilite dal PRG.

3. La progettazione delle strutture da destinare all'esercizio di attività agrituristiche ricomprese nelle zone territoriali di tipo E deve essere effettuata in conformità agli indirizzi di cui all'art. 26,

comma 7, delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13, e nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

a) gli interventi di recupero devono conservare, ripristinare oppure migliorare, attraverso l'utilizzo di materiali tradizionali, gli elementi tipologici, formali e strutturali del fabbricato preesistente;

b) gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento devono essere realizzati con tipologie e materiali tradizionali, coerenti con il contesto architettonico e rurale;

c) le autorimesse devono essere interrate o seminterrate.

4. La giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli standard costruttivi e i parametri per il dimensionamento degli interventi di cui all'art. 16, comma 1, lettere b) e d), nonché la dotazione massima di posti auto nelle autorimesse.

5. Le disposizioni del presente articolo integrano la disciplina urbanistico-edilizia comunale ovvero prevalgono sulle norme di attuazione del PRG difformi o incompatibili.

#### Art. 24.

##### *Accessibilità alle strutture*

1. Nel caso di interventi di recupero di fabbricati già esistenti, al fine di garantire alle persone disabili l'accesso e la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, qualora non ostino impedimenti tecnici e l'investimento sia compatibile con l'attività svolta, devono risultare accessibili almeno:

a) una camera doppia e un servizio igienico, nelle strutture destinate all'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);

b) un alloggio, nelle strutture destinate all'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

c) i locali destinati alla somministrazione dei pasti e delle merende e alla degustazione dei prodotti aziendali;

d) i locali destinati alle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e);

e) i locali di uso comune;

f) i percorsi di accesso alle strutture di cui al presente comma.

2. Nel caso di nuove costruzioni, le strutture destinate alle attività agrituristiche devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.

#### Art. 25.

##### *Cartelli indicatori e logo delle fattorie didattiche*

1. La struttura competente predispone e cura l'installazione, previo accordo con le amministrazioni competenti, dei cartelli indicatori delle attività agrituristiche per garantirne la segnalazione a fini turistici.

2. Le fattorie didattiche sono contrassegnate da apposito logo, predisposto dalla struttura competente, le cui caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

3. L'utilizzo sulle insegne, sul materiale illustrativo e pubblicitario e in ogni altro mezzo di comunicazione al pubblico delle espressioni agriturismo e di ogni altra espressione correlata è riservato con carattere di esclusività agli operatori agrituristici titolari dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'art. 9 e alle associazioni di operatori agrituristici, costituite con le modalità di cui all'art. 21, comma 1.

#### Art. 26.

##### *Classificazione delle aziende agrituristiche*

1. Le aziende agrituristiche sono classificate in base ai requisiti oggettivi posseduti, riferiti alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalità dell'operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti.

2. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria per le aziende agrituristiche che svolgono le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e c), ed è condizione per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'art. 9, nella quale deve essere altresì indicata la classificazione assegnata.

3. La classificazione è assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e ha durata quinquennale.

4. Qualora durante il quinquennio di validità della classificazione sopravvenga un mutamento dello stato di fatto e dei requisiti posseduti, la struttura competente provvede, d'ufficio, alla revisione della classificazione.

5. I provvedimenti di classificazione delle aziende agrituristiche sono comunicati agli interessati e trasmessi ai comuni competenti.

6. La giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri concernenti la valutazione dei requisiti e delle caratteristiche aziendali sulla base dei quali è assegnata la classificazione e disciplina ogni altro adempimento o aspetto concernente il procedimento per l'assegnazione della classificazione delle aziende, ivi compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda e i segni distintivi, predisposti dalla struttura competente, da utilizzare per la rappresentazione del livello di classificazione.

#### Art. 27.

##### *Istituzione del marchio di qualità per le aziende agrituristiche*

1. Nell'ambito delle attività dirette a promuovere lo sviluppo delle attività agrituristiche, è istituito il marchio di qualità delle aziende agrituristiche, predisposto dalla struttura competente, le cui caratteristiche grafiche sono approvate con deliberazione della giunta regionale.

2. Il marchio di qualità è assegnato, su richiesta delle aziende in possesso dei requisiti prescritti, con provvedimento del dirigente della struttura competente.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità, compresi i parametri di valutazione delle caratteristiche delle aziende, nonché ogni altro adempimento concernente l'assegnazione, il mantenimento e la revoca del marchio.

4. La conservazione dei requisiti per il mantenimento del marchio di qualità è certificata periodicamente da organismi indipendenti accreditati, individuati tra i soggetti operanti nel settore delle certificazioni di qualità, ed il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale.

#### Capo VI

##### DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE E TRANSITORIE

#### Art. 28.

##### *Trattamento dei dati*

1. In relazione alle finalità di cui alla presente legge, la struttura competente è autorizzata ad effettuare il trattamento dei dati, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei dati medesimi, per scopi pertinenti e non eccedenti le finalità istituzionali.

#### Art. 29.

##### *Vigilanza*

1. La struttura competente può disporre in ogni momento idonei controlli al fine di accertare il rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i funzionari incaricati, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, hanno libero accesso agli edifici e agli spazi adibiti all'esercizio delle attività agrituristiche e facoltà di visionare i registri e le altre scritture afferenti alle medesime attività.

3. Ai fini dell'eventuale sospensione o revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agriturbistica nei casi di cui all'art. 13, l'esito dei controlli effettuati ai sensi del comma 1 è comunicato al comune competente.

#### Art. 30.

##### *Sanzioni*

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 2.100.

2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 100 a euro 1.500.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 200 a euro 2.100.

4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

#### Art. 31.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 24 luglio 1995, n. 27;
- b) il regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.

#### Art. 32.

##### *Fondo di rotazione*

1. La giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo di rotazione per la concessione dei mutui di cui all'art. 17, comma 1, lettere a) e c).

2. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

#### Art. 33.

##### *Gestione del fondo di rotazione*

1. Il fondo di cui all'art. 32 è alimentato, per l'anno 2007 e per quelli successivi, dalle seguenti risorse:

- a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;
- b) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento;
- c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato;
- d) interessi maturati sulle giacenze del fondo;
- e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti all'art. 20, commi 4, lettera b), e 8.

2. Con apposita convenzione sono disciplinate, tra la Regione e FINAOSTA S.p.a., le modalità di costituzione e di gestione del fondo di rotazione, anche con riferimento alle modalità di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo, e alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta.

#### Art. 34.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per l'anno 2006 in euro 550.000, per l'anno 2007 in euro 650.000 e, a partire dall'anno 2008, in euro 550.000 annui.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale 2006/2008:

- a) nell'obiettivo programmatico 2.2.5.01. (formazione professionale), per le finalità di cui all'art. 7;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.02 (infrastrutture nell'agricoltura), per le finalità di cui all'art. 17;

c) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.08 (interventi a favore della cooperazione), per le finalità di cui all'art. 21;

d) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (assistenza tecnica) per le finalità di cui agli articoli 25, comma 1, 26, comma 6 e 27, commi 1 e 4.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante la riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 (C agricoltura e risorse naturali - 1. Nuova disciplina dell'agriturismo) al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2006 e di quello pluriennale 2006/2008 e, per l'anno 2007, anche mediante la riduzione di euro 100.000 del capitolo 41605 (Contributi a favore di operatori ed associazioni agrituristiche) del bilancio pluriennale della Regione 2006/2008.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 30 sono introitati sul capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 35.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Gli operatori agrituristiche, titolari di autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/1995 sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'art. 4, anche se le relative aziende non sono in possesso dei parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 2, o dei requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 8, comma 2, ai fini dell'accertamento della complementarietà, e permangono iscritti per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori agrituristiche di cui al comma 1 devono dimostrare l'adeguamento ai parametri minimi aziendali stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 2, nonché il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'art. 8, comma 2, ai fini dell'accertamento della complementarietà, pena la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 4. Fino all'adeguamento, gli operatori agrituristiche non possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Gli operatori agrituristiche, in possesso di un'azienda agrituristica nella quale permanga l'inesistenza del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge, limitatamente alle iniziative di cui all'art. 16, comma 1, lettera c).

4. Alle domande di agevolazione presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31.

5. Le disposizioni di cui all'art. 31 restano altresì applicabili ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

#### Art. 36.

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 dicembre 2006

CAVERI

07R0018

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2006, n. 3.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50 del 12 dicembre 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Fondo di copertura previdenziale per i non autosufficienti*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6, come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5, sono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. A decorrere dal 2006 e fino all'istituzione dei fondi di cui al comma 1 le province autonome possono, sulla base di programmi predisposti dalle rispettive giunte provinciali, destinare i finanziamenti a piani di investimento afferenti alle strutture destinate a persone non autosufficienti o per interventi in favore dei medesimi soggetti.

1-ter. Su richiesta delle province autonome le assegnazioni dei fondi di cui al presente articolo possono essere disposte direttamente anche a favore di enti o organismi cui le province hanno demandato l'espletamento dei relativi interventi.»

Art. 2.

*Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5, sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. Fatto salvo il rispetto dei vincoli di destinazione di cui al comma 4, le province autonome, nonché gli enti e organismi cui le province hanno demandato l'espletamento dei relativi interventi, possono destinare alle spese in conto capitale eventuali economie di spesa registrate a fronte di minori spese correnti rispetto alle relative assegnazioni regionali di parte corrente. Tale disposizione si applica a decorrere dall'istituzione del fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate di cui all'art. 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1.

5-ter. La gestione del fondo deve avvenire nel rispetto delle normative regionali e provinciali in vigore nelle materie delegate e le province autonome rispondono direttamente nei confronti degli organi di controllo del corretto utilizzo del fondo.»

## Art. 3.

*Riequilibrio della finanza pubblica*

1. Al fine di concorrere al riequilibrio della finanza pubblica e produrre un risparmio per il bilancio dello Stato in misura proporzionale all'incidenza della finanza della Regione sulla finanza regionale e locale complessiva viene istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo con uno stanziamento di euro 8 milioni.

2. Alla copertura della suddetta spesa si fa fronte in parte mediante maggiori entrate ipotecarie derivanti dall'incremento dell'aliquota di tassazione delle donazioni e successioni ed in parte mediante utilizzo di avanzo.

## Art. 4.

*Partecipazioni societarie della Regione*

1. La giunta regionale è autorizzata ad acquistare e sottoscrivere azioni delle società Informatica Trentina S.p.a. e Informatica Alto Adige S.p.a. fino alla somma di euro 1 milione.

2. Alla copertura della spesa di euro 1 milione si fa fronte mediante maggiori entrate tributarie di pari importo.

## Art. 5.

*Fondo di garanzia interconsortile regionale*

1. Al fine di rendere operativo il fondo di garanzia interconsortile regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, la Regione assegna alla società Confidi S.r.l. di Trento un ulteriore importo di euro 500 mila da destinare a fondo rischi.

2. In caso di scioglimento dovrà essere restituito alla Regione quanto residua nel bilancio della società Confidi S.r.l. delle somme concesse ai sensi del comma 1 del presente articolo e del comma 8 dell'art. 1 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1. Non rientrano fra le ipotesi di scioglimento le operazioni di trasformazione, fusione e scissione.

3. Alla copertura della spesa di euro 500 mila si fa fronte mediante maggiori entrate tributarie di pari importo.

## Art. 6.

*Carattere di finanziamento delle imprese e/o previdenziale del trattamento di fine rapporto*

1. Al comma 1 dell'art. 1-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, dopo le parole «legge 23 agosto 2004, n. 243» vengono aggiunte le parole «e per garantire in ogni caso la destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) a previdenza complementare».

2. All'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 1-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, dopo la parola «dotarsi,» viene inserita la parola «anche» e dopo le parole «da garantire» vengono inserite le parole «la restituzione del capitale e» e dopo la parola «comparabili» vengono inserite le parole «o corrispondenti».

3. Al comma 4 dell'art. 1-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, le parole «l'effetto di» sono sostituite dalla parola «qualsiasi» e dopo la parola «destinazione» sono inserite le parole «ad enti previdenziali, tra cui anche quella» e viene in fine aggiunto il seguente periodo: «Qualsiasi destinazione ai fondi pensione di cui al

comma 1 avviene in ogni caso e salva diversa ed esplicita scelta da parte del/della lavoratore/lavoratrice, in linee di investimento con le caratteristiche di cui al comma 2, ultimo periodo.».

4. Al comma 5 dell'art. 1-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, le parole «e non esercitano l'opzione sul mantenimento in azienda o conferimento ad una forma di previdenza complementare della parte residua, in caso di dispiegarsi del conferimento tacito del loro TFR ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lettera e), n. 2) della legge n. 243/2004,» vengono sostituite dalle parole «in caso di qualsiasi destinazione del TFR ai sensi del comma 4.».

5. Dopo l'art. 1-bis della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, introdotto dal comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, viene inserito il seguente:

«Art. 1-ter (*Garanzie della restituzione del capitale e di rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR da parte della Regione*). — 1. La Regione può, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 5 e per il tramite delle proprie strutture istituite, garantire agli iscritti ai fondi pensione, con le limitazioni e le modalità determinate con regolamento di attuazione e comunque nei limiti delle disposizioni del fondo di solidarietà istituito nell'ambito della presente legge, la restituzione del capitale e rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile.».

## Art. 7.

*Norme in materia di personale*

1. Con il regolamento previsto dal comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 vengono disciplinati anche i comandi di personale tra gli enti, nonché i distacchi di personale presso enti pubblici e presso enti o aziende private a prevalente capitale pubblico, fermo restando il parere favorevole del personale interessato.

2. La giunta regionale stabilisce con regolamento i criteri generale e i compensi massimi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o contrattuali, anche in relazione al lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.

3. Sono abrogati gli articoli 30 e 31 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni ed il secondo periodo del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.

## Art. 8.

*Proroga del mandato del Consiglio della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Bolzano*

1. In attesa della legge regionale di riforma dell'ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, anche in adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 25 ottobre 2000, il Consiglio della camera di commercio di Bolzano attualmente in carica è prorogato di un anno rispetto alla scadenza del 31 maggio 2007.

## Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 5 dicembre 2006

DELLAI

07R0004

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2006, n. 4.

**Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio triennale 2007-2009.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 19 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Stato di previsione dell'entrata*

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, nei confronti dello Stato, dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 e con legge 30 novembre 1989, n. 386 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2.

*Totale generale della spesa*

1. È approvato in euro 421.307.000,00 in termini di competenza ed in euro 612.583.500,00 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

Art. 3.

*Stato di previsione della spesa*

1. È autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2007 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 4.

*Fondi di riserva*

1. L'importo del fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine previsto dall'art. 17 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è stabilito per l'anno 2007 in euro 6 milioni. Per gli effetti di cui al presente comma, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle indicate nell'annesso elenco n. 1.

2. L'importo del fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 è stabilito per l'anno 2007 in euro 8 milioni. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al presente comma, sono quelle indicate nell'annesso elenco n. 2.

3. L'importo del fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze del bilancio di cassa di cui all'art. 19 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è stabilito per l'anno 2007 in euro 3 milioni.

Art. 5.

*Quadri generali riassuntivi*

1. Sono approvati in termini di competenza, rispettivamente di cassa, gli allegati quadri generali riassuntivi del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2007.

Art. 6.

*Bilancio pluriennale*

1. A norma dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2007 - 2009 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 7.

*Disposizioni diverse*

1. L'importo di euro 950.000,00 che si iscrive per l'anno 2007 al capitolo 1650 dell'annesso stato di previsione della spesa per le finalità previste dalle leggi regionali 25 novembre 1982, n. 10 e 21 agosto 1986, n. 7 e successive modifiche, è assegnato per metà al Consorzio dei comuni di Trento e per metà al Consorzio dei comuni di Bolzano.

2. Ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, la giunta regionale è autorizzata a rinunciare alla riscossione di entrate di natura non tributaria, entro un importo massimo di euro 150,00 quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.

Art. 8.

*Capitoli aggiunti*

1. Con decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta medesima, viene provveduto alla istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma.

2. Dei decreti di cui al presente articolo sarà dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2007.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 5 dicembre 2006

DELLAI

07R0005

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2006, n. **0328/Pres.****Regolamento recante «Modifiche al regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale n. 14/2002. Approvazione.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2006)***IL PRESIDENTE**

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni recante «Disciplina organica dei lavori pubblici» e, in particolare l'art. 20, comma 2;

Visto il proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0374/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)»;

Viste le modifiche proposte al citato testo regolamentare come predisposte dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e ritenuto di approvarle;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2445 del 20 ottobre 2006;

Decreta:

È approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 14/2002», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0374/Pres/2004 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2006

ILLY

**Modifiche al «Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)», di cui al decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 0374/Pres.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0374/Pres/2004*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 0374/Pres. (Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici») è sostituita dalla seguente:

«*c*) idoneità organizzativo-dimensionale determinata sulla base del rapporto tra il costo del personale dipendente, sommato ad ammortamenti e canoni di leasing per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali, e la cifra di affari in lavori risultante dagli ultimi cinque bilanci depositati alla data di pubblicazione del bando, nonché sul numero dei dipendenti dell'impresa o del raggruppamento di imprese iscritti presso sedi I.N.P.S. della Regione Friuli-Venezia Giulia all'atto della presentazione della richiesta d'invito.»;

2. Dopo il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0374/Pres/2004, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*) I dati di cui al comma 1, lettera *c*), risultano da dichiarazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale o in caso di sua assenza da altro revisore contabile iscritto nell'apposito registro.

*2-ter*) Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 500.000,00 euro le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà, attraverso il regolamento di attuazione previsto dall'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 14/2002, di introdurre, in modo trasparente e non discriminatorio, ad integrazione dei criteri di idoneità organizzativo-dimensionale indicati al comma 1, lettera *c*), ulteriori criteri oggettivi al fine di selezionare le imprese da ammettere alla gara».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0374/Pres/2004*

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0374/Pres/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (*Associazione temporanea di imprese*). — Nel caso di associazione temporanea di imprese, fermi restando i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione per la esecuzione di lavori ed opere pubbliche, ai fini della determinazione del criterio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), vengono considerati la cifra di affari in lavori con riferimento al raggruppamento nel suo insieme, mentre ai fini della determinazione del criterio di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), si considera la situazione della sola impresa capogruppo.».

## Art. 3.

Sostituzione della tabella A di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 374/2004

1. La tabella A di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 374/2004 è sostituita dalla tabella A allegata al presente regolamento.

TABELLA A  
(riferita all'art. 3)

Criteri per la selezione:

A) Idoneità economico finanziaria			B) Idoneità tipologica		C) Idoneità organizzativo dimensionale			
Importo relativo alla cifra di affari in lavori realizzata nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del bando.			Importo complessivo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando.		Rapporto tra il costo del personale dipendente sommato ad ammortamenti e canoni di leasing per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali, e la cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente.		Numero dei dipendenti dell'impresa o del raggruppamento dei imprese iscritti presso sedi INPS della Regione Friuli-Venezia Giulia all'atto della presentazione della richiesta di invito.	
Fasce		Punti	Fasce	Punti	Fasce	Punti	Fasce	Punti
I	Fino a 1,50 volte l'importo a base d'asta	0	Fino a 0,40 (0,60 per i lavori superiori a 3,5 milioni di euro) volte l'importo a base d'asta	0	Fino a 0,10	0	Fino al 20% dei dipendenti	0
II	Da maggiore di 1,50 volte a 2,25 volte l'importo a base d'asta	3,5	Da maggiore di 0,40 volte (0,60 per i lavori superiori a 3,5 milioni di euro) a 1,50 volte l'importo a base d'asta	3,5	Da maggiore di 0,10 a 0,15	3,5	Da maggiore del 20% al 40% dei dipendenti	3,5
III	Da maggiore di 2,25 volte a 3,25 volte l'importo a base d'asta	7	Da maggiore di 1,50 volte a 2,50 volte l'importo a base d'asta	7	Da maggiore di 0,15 a 0,20	7	Da maggiore del 40% al 60% dei dipendenti	7
IV	Da maggiore di 3,25 volte a 4 volte l'importo a base d'asta	11	Da maggiore di 2,50 volte a 4 volte l'importo a base d'asta	11	Da maggiore di 0,20 a 0,25	11	Da maggiore del 60% al 80% dei dipendenti	11
V	Oltre 4 volte l'importo a base d'asta	15	Oltre 4 volte l'importo a base d'asta	15	Oltre 0,25	15	Da maggiore dell'80% al 100% dei dipendenti	15

È opportuno precisare che:

- la cifra d'affari in lavori deve risultare dagli ultimi cinque bilanci depositati alla data di pubblicazione del bando e redatti secondo lo schema di bilancio di cui all'art. 2425 del codice civile;
- il costo del personale risulta dalla voce b.9) secondo lo schema di bilancio di cui all'art. 2425 del codice civile, e — nel caso di impresa artigiana — deve essere maggiorato della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL;
- i costi per il godimento di beni di terzi risultano dalla voce b.8) secondo lo schema di bilancio di cui all'art. 2425 del codice civile;
- i costi per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali risultano dalla voce b.10b) secondo lo schema di bilancio di cui all'art. 2425 del codice civile.

Rapporto tra il costo del personale dipendente (compresa la valorizzazione del lavoro artigiano secondo tabella INAIL), sommato ad ammortamenti e canoni di leasing per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali, e la cifra di affari in lavori risultante dagli ultimi cinque bilanci depositati alla data di pubblicazione del bando o, in caso di impresa non tenuta al deposito del bilancio, dalla situazione economica utilizzata ai fini della presentazione delle ultime cinque dichiarazioni dei redditi.

Visto: *il Presidente*: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
6 novembre 2006, n. 0335/Pres.

**Regolamento recante modifiche al «Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16». Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo;

Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, con la quale, nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro disciplinato in maniera organica la gestione del demanio idrico sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, individuando in dettaglio le funzioni trasferite, tra le quali sono ricomprese le concessioni in via amministrativa di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;

Visto il comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002 il quale dispone che l'amministrazione regionale adotta apposito regolamento per la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0113/Pres. di data 29 aprile 2005;

Visto in particolare l'art. 2 del citato regolamento il quale prevede le modalità di revisione biennale dei canoni del tariffario generale ad esso allegato, da adottare con la procedura di cui al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 16/2002, con l'applicazione tra l'altro, dove non diversamente previsto, di un coefficiente di aggiornamento pari alla variazione degli indici ISTAT;

Visto l'art. 9, comma 1 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, il quale dispone che i canoni demaniali determinati ai sensi dell'art. 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, si applicano fino al 31 dicembre 2006;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 il quale dispone che a partire dal 10 gennaio 2007 la decorrenza dell'entrata in vigore dell'aggiornamento biennale dei canoni di cui all'art. 57, comma 1, della legge regionale n. 16/2002 è riferita all'anno solare;

Ritenuto pertanto di sottoporre a revisione per il biennio 2007-2008 il canone di concessione relativo ai beni demaniali in argomento, con riferimento alle categorie di utilizzo summenzionate, nonché di determinare il canone per le nuove tipologie inserite nel tariffario generale allegato;

Atteso che il coefficiente di variazione percentuale degli indici ISTAT da gennaio 2005 ad agosto 2006 applicata ai canoni del tariffario generale, dove non si sia diversamente operato, risulta del 3,6 per cento;

Considerato che la direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, con nota prot. RAF 16/9.7/100426 di data 11 ottobre 2006, ha indicato le nuove tariffe relative ai canoni da applicare per il taglio di legname in alvei che ricadono nel demanio idrico regionale, per il biennio 2007-2008;

Vista la legge regionale n. 16/2002;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2539 del 27 ottobre 2006;

Decreta:

È approvato il regolamento recante modifiche al «Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 6 novembre 2006

ILLY

**Modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16.**

Art. 1.

*Revisione dei canoni*

1. Il tariffario dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2005 n. 0113/Pres. (regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione, ai sensi dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16) è sostituito dal tariffario di cui all'allegato A al presente regolamento.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. I canoni del tariffario di cui all'art. 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2007.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

07A0021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 novembre 2006, n. 0339/Pres.

**Regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 23 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in Regione per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in Regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all'attuazione di programmi di attività, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima», e successive modifiche, concordati con la medesima, aventi come oggetto l'incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale;

Considerato che la disciplina normativa di cui al predetto art. 6, comma 23, della legge regionale n. 12/2006, risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella in precedenza stabilita dalla legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 20, laddove il successivo comma 21 espressamente disponeva che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi venissero determinati mediante apposito regolamento di esecuzione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di emanare un apposito regolamento di esecuzione anche per il predetto art. 6, comma 23, della legge regionale n. 12/2006, i cui interventi e contributi sono riconducibili agli aiuti di Stato previsti dal regolamento (CE) n. 1595/2004;

Visto che il sopracitato art. 6, comma 23, della legge regionale n. 12/2006 fa espresso riferimento ai programmi annuali o pluriennali previsti dall'art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Vista la delibera del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 maggio 2000 di approvazione del VI piano triennale per la pesca e l'acquacoltura 2000-2002, adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto 25 maggio 2000;

Atteso che la citata delibera del C.I.P.E. definisce gli interventi nazionali in favore del settore ittico per l'attuazione delle misure di competenza previste dal suddetto piano;

Visto il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, nonché visti gli «Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» della Commissione europea, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie C, n. 229, del 14 settembre 2004;

Visto il regolamento (CE) n. 448/2004 della commissione, del 10 marzo 2004, recante disposizioni in materia di ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al fondo europeo per la pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 1595/2004 della commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del predetto regolamento (CE) n. 1595/2004, i regimi di aiuto sono compatibili con il mercato comune e sono esentati dall'obbligo di notifica purché qualsiasi aiuto, accordabile nell'ambito di un regime, soddisfi tutte le condizioni di cui al medesimo Regolamento 1595/2004, ed inoltre a condizione che il regime di aiuto contenga un riferimento esplicito allo stesso regolamento n. 1595/2004, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, ed infine a condizione che sia stata inviata alla commissione una sintesi delle informazioni relative al regime;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 14 del ripetuto regolamento (CE) n. 1595/2004, se il regime prevede la presentazione di una domanda all'autorità competente, l'aiuto può essere accordato solo dopo che il regime sia stato istituito e pubblicato conformemente al regolamento (CE) n. 1595/2004 e dopo che sia stata correttamente presentata domanda di aiuto e che questa sia stata accolta da parte delle autorità competenti;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 16 del più volte citato regolamento n. 1595/2004, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti esentati, deve essere trasmessa alla commissione, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, una sintesi delle informazioni relative a tale regime secondo il modello di cui all'allegato 1 del regolamento stesso, che entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale sintesi la commissione ne conferma l'avvenuto ricevimento e la pubblica su Internet, e che a decorrere dall'entrata in vigore del regime di aiuti le autorità competenti pubblicano su Internet il testo integrale di detto regime di aiuti;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 27 ottobre 2006, n. 2566;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in Regione per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

3. Ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 1595/2004 della commissione, dell'8 settembre 2004, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al punto 1, è trasmessa alla commissione europea una sintesi delle informazioni relative a detto regolamento, predisposta secondo il modello di cui all'allegato 1 del medesimo regolamento (CE) n. 1595/2004, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 novembre 2006

ILLY

**Regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in Regione per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle associazioni del settore della pesca marittima regionale per l'attuazione di programmi di attività concordati con l'amministrazione regionale attraverso apposite intese di programma, in esecuzione dell'art. 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7».

Art. 2.

*Intese di programma*

1. La finalità delle intese di programma di cui all'art. 1 è quella di definire linee guida per promuovere la salvaguardia e lo sviluppo di una gestione sostenibile delle risorse ittiche e biologiche, mediante la razionalizzazione della struttura produttiva ed il potenziamento della produzione in un contesto di sostenibilità ambientale, la valorizzazione dei prodotti ittici, la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei mediante il rafforzamento del movimento cooperativo e la promozione di consorzi tra imprese, e l'autoregolamentazione delle attività.

Art. 3.

*Beneficiari*

1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'art. 1 le associazioni del settore della pesca marittima operanti sul territorio regionale e aventi rilevanza nazionale.

## Art. 4.

*Iniziative ammissibili a contributo*

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative, compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e con gli orientamenti della commissione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura del 14 settembre 2004, finalizzate a perseguire gli obiettivi definiti nel quadro della politica comune della pesca e previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del consiglio, del 27 luglio 2006, e costituite da:

a) programmi articolati in vari progetti, anche di natura strutturale, per la gestione della fascia costiera, che definiscono modelli di riferimento ai fini della gestione della produzione di tratti omogenei di costa, disciplinando i mestieri di pesca e le colture in acque marine e salmastre;

b) programmi per uno sviluppo sostenibile delle zone di pesca che si caratterizzano per un approccio integrato tra operatori pubblici e privati e tra diversi settori economici;

c) programmi finalizzati all'incremento delle produzioni di specie attualmente economicamente secondarie;

d) programmi per la valorizzazione e l'incremento della produzione attraverso il rafforzamento del sistema distributivo delle imprese di pesca e acquacoltura, finalizzati al controllo di quote di produzione gestite direttamente dalle imprese o dai loro consorzi in parallelo con la rete commerciale esistente;

e) programmi di qualificazione della produzione attraverso l'elaborazione di disciplinari funzionali alla richiesta di un marchio di qualità sia del prodotto che di certificazione del processo produttivo;

f) programmi di assistenza tecnica, aggiornamento e azioni di divulgazione di carattere tecnico-economico per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale degli operatori.

## Art. 5.

*Intese di programma tra l'amministrazione regionale e le associazioni*

1. I programmi di attività di cui all'art. 4 sono presentati, entro quindici giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente regolamento, congiuntamente dalle associazioni interessate e sono concordati con l'amministrazione regionale attraverso apposite intese di programma sottoscritte con il servizio pesca e acquacoltura della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito denominata direzione centrale, che vengono approvate dal direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. La durata massima dei programmi è di dodici mesi dalla data di sottoscrizione delle intese di cui al comma 1.

3. I programmi di attività sono realizzati con la responsabilità e con l'autonomia operativa e finanziaria dalle singole associazioni.

4. L'attività svolta dalle associazioni è a favore di tutti gli operatori e le imprese del settore ittico, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad una associazione, gruppo o organismo, ed è totalmente gratuita.

## Art. 6.

*Spese ammissibili*

1. Le spese previste dai programmi di cui all'art. 4 e ammissibili a contributo sono:

a) costi del personale proprio dell'associazione, subordinato e parasubordinato, in proporzione all'impegno temporale dedicato dal medesimo all'esecuzione dell'incarico assegnato nell'ambito dell'attività prevista dai programmi, ovvero costi sostenuti per l'acquisizione di servizi presso soggetti terzi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei programmi;

b) costi di informazione e comunicazione relativi alle finalità dei programmi, elaborati grafici e audiovisivi di interesse generale per gli addetti del settore;

c) costi per la realizzazione di conferenze, convegni e seminari direttamente connessi all'esecuzione dei programmi;

d) spese generali.

2. Le spese generali di cui alla lettera d) del comma 1 sono ammesse fino a un'aliquota massima del 12 per cento del costo complessivo dei programmi presentati, sono direttamente connesse all'esecuzione dei programmi medesimi e riguardano:

a) affitto degli uffici;

b) spese di telefonia, elettricità e riscaldamento;

c) noleggio e ammortamento di mobili ed attrezzature degli uffici;

d) oneri finanziari;

e) spese per la progettazione e il coordinamento dei programmi.

3. Le associazioni dimostrano che tutte le spese sono state sostenute esclusivamente per la realizzazione dei programmi.

4. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dalla data di sottoscrizione delle intese di cui all'art. 5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 448/2004 della commissione, del 10 marzo 2004, in materia di ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali.

## Art. 7.

*Modalità di erogazione del contributo*

1. Il contributo concedibile è pari al 100 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attività ed è erogabile dopo l'approvazione delle intese di programma prevista dal comma 1 dell'art. 5.

2. L'erogazione in via anticipata del contributo è disposta, a richiesta delle associazioni beneficiarie, nel limite massimo del 70 per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. La garanzia fidejussoria è svincolata successivamente all'erogazione del saldo finale del contributo.

3. Le associazioni beneficiarie presentano alla direzione centrale una relazione tecnica semestrale attestante l'attività svolta e, al fine dell'erogazione del saldo del contributo, una relazione finale con allegata la rendicontazione tecnico-contabile delle spese sostenute e debitamente documentate entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività previste dai programmi.

## Art. 8.

*Cumulo degli aiuti*

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri aiuti, comunque denominati, concessi a sostegno delle medesime spese.

## Art. 9.

*Rinvio alla normativa europea*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1595/2004 della commissione, dell'8 settembre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L. n. 291, del 14 settembre 2004.

## Art. 10.

*Norme finali*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

07R0022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 novembre 2006, n. 0345/Pres.

**Legge regionale n. 4/1999, art. 8, comma 33 - legge regionale n. 4/2005, art. 42 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999) e, in particolare, il comma 33 che prevede la concessione di contributi alle imprese industriali per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi al fine di contribuire al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia.

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, recante «Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004»;

Visto, in particolare, l'art. 42, comma 1, lettera n) della citata legge regionale n. 4/2005, con cui si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 sono delegate alle Camere di commercio le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi sopra descritti;

Visto, altresì, l'art. 43, comma 4 della citata legge regionale n. 4/2005, che demanda all'amministrazione regionale il compito di provvedere alla ricognizione, alla revisione ed alla semplificazione dei procedimenti contributivi relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio;

Visto il comma 19 dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), con cui sono stati sostituiti i commi 33, 34, 37 e 38 dell'art. 8 della citata legge regionale n. 4/1999;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2462 del 20 ottobre 2006;

Decreta:

È approvato il regolamento avente ad oggetto: «legge regionale n. 4/1999 art. 8, comma 33 - legge regionale n. 4/2005 art. 42 - regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 7 novembre 2006

ILLY

**Legge regionale n. 4/1999 art. 8, comma 33 - legge regionale n. 4/2005 art. 42 - Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi previsti al comma 33 dell'art. 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi al fine di contribuire al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia.

2. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 43, comma 4, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate Camere di commercio, prevista dall'art. 42, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 4/2005.

Art. 2.

*Richiamo alla disciplina dell'Unione europea*

1. Gli incentivi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), pubblicato in Gazzetta ufficiale della Comunità europea serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 69/2001, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordato ai soggetti beneficiari non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai fini del riscontro del rispetto della regola «*de minimis*», il legale rappresentante dell'impresa interessata presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante, in termini sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali di cui al comma 2, tenuto conto anche dell'incentivo oggetto della domanda.

4. Per le iniziative finalizzate all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia si fa riferimento al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

5. Per le iniziative finalizzate alla cogenerazione di energia e calore si fa riferimento alla direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del consiglio dell'11 febbraio 2004 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21 febbraio 2004, n. L 52.

Art. 3.

*Definizione delle fonti energetiche rinnovabili*

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 sono considerate:

a) fonti energetiche rinnovabili, quelle non fossili: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

b) biomasse: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

## Art. 4.

*Soggetti beneficiari*

1. Beneficiario degli incentivi previsti dal presente regolamento:

a) le imprese industriali, anche di tipo consortile o cooperativo, che hanno sede operativa nel territorio regionale, che svolgono attività estrattiva, di trasformazione o produzione di beni e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2002 sezioni C, D, E ed F;

b) le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, iscritti all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato);

c) le imprese commerciali con sede operativa nel territorio regionale;

d) le imprese turistiche con sede operativa nel territorio regionale;

e) le imprese del settore dei servizi con sede operativa nel territorio regionale.

2. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera a) svolgano attività mista è ammissibile la concessione di incentivi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio delle attività specificate alla lettera medesima;

3. Le microimprese, piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, devono rientrare nei parametri dimensionali previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres.

## Art. 5.

*Soggetti esclusi*

1. Il presente regolamento non si applica alle imprese, anche di tipo consortile o cooperativo, la cui attività economica rientri nei settori esclusi dagli aiuti «*de minimis*» ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001, tra i quali il settore dei trasporti e i settori elencati nell'allegato A, connessi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

## Art. 6.

*Iniziative finanziabili*

1. Sono finanziabili le iniziative destinate a contribuire al contenimento dei consumi energetici attraverso uno o più dei seguenti interventi:

a) l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;

b) un migliore rendimento di macchine e apparecchiature, diretto a produrre un risparmio energetico;

c) la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili;

d) la cogenerazione di energia e calore.

2. Sono ammissibili a contributo le iniziative riguardanti la realizzazione o la modifica di impianti produttivi fissi o sistemi con potenza installata fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici.

3. Le iniziative realizzate dalle imprese industriali e artigiane sono finalizzate esclusivamente al contenimento dei consumi energetici nel processo produttivo e possono riguardare sia l'intera linea produttiva sia una parte significativa di essa.

4. Per le iniziative di cui al comma 3, la sostituzione totale o parziale di linee produttive, nonché gli ampliamenti produttivi degli stabilimenti, devono essere individuate le parti o i componenti che determinano la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

5. Per le iniziative finalizzate alla cogenerazione di energia e calore sono ammissibili solamente gli interventi negli impianti che utilizzano come combustibile il metano o le fonti rinnovabili di energia.

6. Per le iniziative di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 si fa riferimento ad una produzione di energia limitata al fabbisogno di ciascun impianto.

## Art. 7.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo le spese concernenti:

a) l'acquisto di impianti o loro parti e le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;

b) la realizzazione di opere edili strettamente connesse e dimensionate agli impianti;

c) l'acquisto di strumentazioni necessarie al monitoraggio ed alla valutazione costante dei risultati raggiunti;

d) la progettazione, la direzione dei lavori ed i collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte afferente le opere e gli impianti di cui alle lettere precedenti nel limite del 15% del costo complessivo dell'impianto;

e) l'accertamento tecnico di rispondenza dell'impianto all'intervento programmato;

f) l'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimento;

g) l'attività di certificazione di cui all'art. 20, comma 8.

2. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili al netto del risparmio di spesa previsto per il primo anno di funzionamento.

## Art. 8.

*Spese non ammissibili*

1. Non sono ammissibili a contributo, in particolare, le spese concernenti:

a) le parcelle per consulenze legali, le parcelle notarili, le spese per consulenza tecnica o finanziaria, le spese per contabilità o revisione contabile, fatte salve le spese per l'attività di certificazione di cui all'art. 20, comma 8;

b) le garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari;

c) i contratti di leasing: si intendono tutte le spese sostenute tramite leasing;

d) le scorte;

e) i beni e/o i materiali usati;

f) le imposte e tasse;

g) l'acquisto di materiali di consumo e utensileria;

h) l'ammortamento di immobili, impianti o attrezzature.

## Art. 9.

*Criterio di ammissibilità dell'iniziativa*

1. Ai fini dell'ammissibilità dell'iniziativa, il rapporto tra energia primaria fossile annua risparmiata e il costo dell'investimento complessivo, detratto il risparmio di spesa previsto per il primo anno, deve essere maggiore di zero.

2. L'energia di cui al comma 1 è espressa in tonnellata equivalente di petrolio (TEP), dove 1 TEP = 10.000.000 kcal = 41,86 GJ.

3. La scheda tecnica dell'intervento, contenente anche la determinazione del criterio di ammissibilità, è redatta in forma asseverata da un tecnico iscritto all'albo dell'ordine o collegio professionale competente.

## Art. 10.

*Criteri di priorità*

1. In relazione alle iniziative finanziabili, la valutazione delle domande è effettuata dalle Camere di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) iniziativa finalizzata all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, compresa la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili: punti 30;

b) iniziativa finalizzata alla cogenerazione di energia e calore: punti 25;

c) iniziativa finalizzata al migliore rendimento di macchine e apparecchiature, diretto a produrre un risparmio energetico: punti 20.

2. In relazione alle spese ammissibili, la valutazione delle domande è effettuata dalle Camere di commercio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) l'acquisto di impianti o loro parti: punti 20;
- b) la realizzazione di opere edili strettamente connesse e dimensionate agli impianti: punti 18;
- c) l'acquisto di strumentazioni necessarie al monitoraggio ed alla valutazione costante dei risultati raggiunti: punti 12;
- d) l'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimento: punti 8;
- e) la progettazione, la direzione dei lavori ed i collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte afferente le opere e gli impianti di cui alle lettere precedenti: punti 5;
- f) spese di trasporto, montaggio e assemblaggio connesse alle spese di cui alla lettera a): punti 1.

3. Nel caso di possesso della certificazione ambientale ai sensi delle norme ISO 14000 o EMAS, conseguita per il ramo di attività e lo stabilimento relativamente al quale viene presentato il progetto di investimento: punti 2; tale certificazione deve essere allegata in copia alla domanda di contributo.

4. Al punteggio ricavato sulla base dei criteri previsti dai commi 1, 2 e 3 viene sommato il valore ottenuto dal rapporto di cui all'art. 9 ottenendo in tal modo il punteggio totale finale.

#### Art. 11.

##### *Intensità dell'incentivo*

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, l'intensità massima dell'incentivo è pari all'80 per cento della spesa ammissibile per le PMI ed al 50 per cento della spesa ammissibile per le grandi imprese.

2. L'intensità degli incentivi connessi alle specifiche tipologie di iniziative finanziabili e di spese ammissibili comprese nel progetto viene fissata in misura proporzionale all'intensità massima prevista al comma 1, in relazione al punteggio totale finale attribuito al singolo progetto in base ai criteri di priorità di cui all'art. 10 e secondo le percentuali di seguito indicate a fianco di ciascuna fascia di punteggio totale finale ottenuto:

- a) punteggio totale finale fino a 40: 40% dell'intensità massima dell'incentivo;
- b) punteggio totale finale da 41 a 50: 50% dell'intensità massima dell'incentivo;
- c) punteggio totale finale da 51 a 60: 60% dell'intensità massima dell'incentivo;
- d) punteggio totale finale da 61 a 70: 70% dell'intensità massima dell'incentivo;
- e) punteggio totale finale da 71 a 80: 80% dell'intensità massima dell'incentivo;
- f) punteggio totale finale da 81 a 90: 90% dell'intensità massima dell'incentivo;
- g) punteggio totale finale superiore a 90: 100% dell'intensità massima dell'incentivo.

#### Art. 12.

##### *Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro*

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

#### Art. 13.

##### *Presentazione delle domande*

1. Le domande per accedere agli incentivi sono presentate alle Camere di commercio.

2. Le domande per accedere agli incentivi possono essere integrate o modificate entro il termine previsto nella nota informativa di cui all'art. 16, comma 2.

#### Art. 14.

##### *Avvio dell'iniziativa*

1. Gli interessati presentano le domande per accedere agli incentivi prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena l'inammissibilità a contributo. Per avvio dell'iniziativa si intende:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;

b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), la data di inizio dei lavori specificata nella denuncia di inizio attività o nella comunicazione di inizio lavori ovvero, nel caso di lavori che non necessitino di atti autorizzativi, la data della prima fattura.

c) la data di inizio della fornitura del servizio all'impresa (spese per l'acquisizione di brevetti, etc.) come specificata nel preventivo o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

#### Art. 15.

##### *Schema di domanda*

1. Le domande per accedere agli incentivi sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale attività produttive, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione e disponibile sul sito internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it/industria/industria.htm](http://www.regione.fvg.it/industria/industria.htm) e su quello delle Camere di commercio.

2. Le domande per accedere agli incentivi sono corredate della documentazione indicata nello schema di cui al comma 1.

#### Art. 16.

##### *Informazioni sul procedimento*

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:

- a) l'ufficio competente presso il quale si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
- e) il termine entro il quale modificare o integrare la domanda per accedere all'incentivo;

f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo nonché il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione;

- g) gli obblighi del beneficiario;
- h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'art. 22.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispone apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, nel sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo [www.regione.fvg.it/industria/industria.htm](http://www.regione.fvg.it/industria/industria.htm) e su quello delle Camere di commercio. Nella domanda per accedere all'incentivo il soggetto interessato dichiara di aver preso visione del contenuto della nota informativa.

#### Art. 17.

##### *Istruttoria*

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Per l'istruttoria delle domande di incentivo e per le variazioni di progetto intervenute dopo la concessione dell'incentivo, ai sensi dell'art. 19, comma 2, le Camere di commercio possono avvalersi del parere di un esperto indipendente.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

4. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente.

5. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.

#### Art. 18.

##### *Concessione degli incentivi*

Gli incentivi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato:

a) dal timbro datano apposto dalla struttura competente, nel caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;

b) dalla data di spedizione, nel caso di spedizione tramite lettera raccomandata o tramite mezzi telematici.

2. Gli incentivi sono concessi dalle Camere di commercio, previo esame da parte dei propri organi di valutazione tecnica, entro il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda, tenuto conto delle direttive emanate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del fondo per gli incentivi alle imprese, previsto dall'art. 44 della legge medesima.

3. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

4. Le Camere di commercio comunicano tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

5. La concessione degli incentivi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

6. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, fatto salvo quanto previsto dal comma 31 dell'art. 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10).

7. Le Camere di commercio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunicano tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

8. Le Camere di commercio comunicano tempestivamente agli istanti la non concedibilità dell'incentivo nei casi di esaurimento delle risorse finanziarie.

#### Art. 19.

##### *Variazioni di progetto e di spesa*

1. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad eventuali variazioni nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo, chiedono la relativa autorizzazione alle Camere di commercio, entro i limiti di spesa ammessa.

2. Le variazioni di progetto, intervenute dopo la concessione del contributo, sono ammesse laddove non vengono modificati gli obiettivi finali, ovvero questi ultimi risultino essere ulteriormente migliorati e si provvede all'eventuale conferma del contributo senza riconoscimento delle eventuali maggiori spese.

3. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo sostenuto rispetto alla spesa ammessa comportano la conseguente riduzione del contributo in relazione al nuovo punteggio totale finale attribuibile ai sensi dell'art. 11.

#### Art. 20.

##### *Rendicontazione delle spese*

1. I soggetti beneficiari presentano idonea documentazione, secondo i termini e le modalità indicati nella comunicazione di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.

4. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione. È consentita per una sola volta la richiesta di proroga del termine, per una durata massima di dodici mesi, ed a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

6. Gli incentivi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui al titolo VI della legge regionale n. 52/1991 sono erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:

a) nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, copia della dichiarazione trasmessa al comune e sottoscritta dal direttore dei lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'art. 86, comma 1, della legge regionale n. 52/1991;

b) nel caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attività, copia del certificato di collaudo finale emesso dal progettista abilitato e trasmesso al comune, che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato, ai sensi dell'art. 80, comma 4, della legge regionale n. 52/1991.

7. In deroga al comma 2 sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda, in relazione agli interventi di cui al comma 6, per la progettazione e le altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento.

8. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 21.

##### *Erogazione dei contributi*

1. I contributi vengono erogati in un'unica soluzione su presentazione della documentazione indicata all'art. 20.

2. Gli incentivi sono erogati entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione, tenuto conto delle direttive emanate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge regionale n. 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del fondo per gli incentivi alle imprese previsto dall'art. 44 della legge medesima.

3. Qualora il progetto sia suddiviso in lotti funzionali, l'erogazione del contributo può avvenire, su espressa richiesta dell'impresa beneficiaria, ad ultimazione dei singoli lotti funzionali, a fronte della documentazione indicata all'art. 20 e relativa ai singoli lotti.

4. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 50 per cento dell'importo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000. Per le modalità di presentazione della fideiussione si applica l'art. 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (norme generali e di coordinamento in materia di garanzie).

5. La richiesta di erogazione in via anticipata è presentata alla Camera di commercio entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

#### Art. 22.

##### *Annullamento e revoca del provvedimento di concessione*

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda, ad eccezione di quelle di cui all'art. 20, comma 7;

b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente;

c) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

d) sia accertata l'assenza della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto, ai sensi dell'art. 20, comma 6;

e) sia accertata la difformità tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 19, comma 1.

3. Le Camere di commercio comunicano tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 23.

##### *Termini per la conclusione del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'art. 16, comma 2, comunica al soggetto interessato i termini massimi:

a) per la concessione dell'incentivo;

b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;

c) per l'erogazione dell'incentivo.

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo da parte delle Camere di commercio.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 7/2000.

5. Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui provvedimenti di concessione ed erogazione non è computato ai fini del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.

6. Per i procedimenti di modifica, revoca o annullamento di provvedimenti già emanati si applica il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il responsabile del procedimento abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero dalla data di ricevimento della richiesta.

#### Art. 24.

##### *Vincolo di destinazione*

1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto di contributo per la durata di cinque anni a partire dalla data del relativo provvedimento di erogazione.

2. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare alle Camere di commercio entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 45 della legge regionale n. 7/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione. In caso di inosservanza le Camere di commercio possono procedere ad ispezioni e controlli.

#### Art. 25.

##### *Obblighi dei beneficiari*

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'art. 16, comma 2.

#### Art. 26.

##### *Ispezioni e controlli*

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 le Camere di commercio effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi.

2. Le Camere di commercio hanno facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.

#### Art. 27.

##### *Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 28.

##### *Rinvio dinamico*

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### Art. 29.

##### *Norme transitorie e finali*

1. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 sono di competenza della Regione; ad essi si applica la disciplina prevista dal presente regolamento.

#### Art. 30.

##### *Abrogazioni*

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0303/Pres.

#### Art. 31.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis).

07R0023

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2006, n. 19.

**Disposizioni in materia tributaria.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 185 del 20 dicembre 2006)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Variazione dell'aliquota IRAP per alcuni settori di attività*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata nella misura del 5,25 per cento per le seguenti divisioni riferite ai settori di attività economiche, secondo la classificazione Atecofin dell'Agenzia delle entrate:

divisione 23 — Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari;

divisione 40 — Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, di calore;

divisione 64 — Poste e telecomunicazioni;

divisione 65 — Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione);

divisione 66 — Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie;

divisione 67 — Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni.

2. L'aliquota determinata al comma 1 si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 2.

*Variazione dell'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, l'aliquota dell'Addizionale regionale all'IRPEF è fissata nella misura seguente:

a) 1,1 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, non superiore a 15.000 euro;

b) 1,2 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 15.001 euro e 20.000 euro;

c) 1,3 per cento, per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'Addizionale stessa, compreso tra 20.001 euro e 25.000 euro;

d) 1,4 per cento per i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale stessa, superiore a 25.000 euro.

Art. 3.

*Estinzione del contenzioso*

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, non superi l'importo di 16,53 euro.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 4.

*Abrogazione di norme*

1. È abrogato il comma 1-bis dell'art. 7-bis della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 dicembre 2006

VASCO ERRANI

**07R0001**

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 20.

**Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 187 del 29 dicembre 2006)**(Omissis).***07R0007**

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 21.

**Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 188 del 29 dicembre 2006)**(Omissis).***07R0006****REGIONE TOSCANA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 2006, n. 61/R.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 37 del 20 dicembre 2006)*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 «Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche» ed in particolare l'art. 6 che rinvia ad apposito regolamento l'attuazione degli interventi sulla rete escursionistica della Toscana;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 16 ottobre 2006, n. 18 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione istituzionale (giunta regionale-enti locali), e trasmessa al presidente del Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali, ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 42, comma 2, e dall'art. 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 17 novembre 2006;

Preso atto che la V Commissione consiliare «Attività culturali e turismo», nella seduta del 9 novembre 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla suddetta Commissione consiliare;

Vista la deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2006, n. 935 che approva il Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

EMANA

il seguente Regolamento:

Art. 1.

*O g g e t t o*

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), l'attuazione degli interventi sulla rete escursionistica della Toscana (RET).

Art. 2.

*Segnaletica della RET*

1. Gli itinerari che costituiscono la rete escursionistica toscana (RET), come definita dall'art. 3 della legge regionale n. 17/1998 sono individuati attraverso specifici segnali. L'itinerario è segnalato sul terreno e riportato fedelmente sulla cartografia escursionistica della Regione Toscana (Carta regionale tecnica al 10000).

2. Ai fini del presente regolamento si intende per segnale l'indicazione di itinerario della RET realizzata con vernice di colore rosso e bianco con numero, di norma, in vernice nera, apposta su elementi naturali quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario secondo le prescrizioni e con le caratteristiche grafiche di cui all'allegato A al presente regolamento.

3. La segnaletica è apposta e mantenuta dalla provincia competente per territorio, previo accordo con i comuni e le comunità montane interessate.

4. Per gli itinerari ricadenti all'interno di un parco nazionale o regionale le funzioni indicate al comma 3 sono svolte dall'ente parco competente per territorio.

5. Attraverso la segnaletica sono fornite agli escursionisti e alle guide le necessarie indicazioni per:

- a) percorrere in sicurezza gli itinerari che compongono la RET;
- b) acquisire informazioni in merito alle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove è localizzato l'itinerario;
- c) fornire indicazioni sui punti tappa, sulle aree attrezzate per la sosta, sulle strutture ricettive, sui punti di ristoro, sui centri di accoglienza, informazione e documentazione della RET.

6. I segnali collocati nei parchi, nelle aree protette o nelle aree facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale riportano il logo del parco, dell'area protetta o del patrimonio agricolo forestale regionale. Nelle aree appartenenti al patrimonio agricolo forestale la segnaletica della RET, si integra con la cartellonistica inerente al patrimonio agricolo forestale.

7. All'inizio dell'itinerario e nei punti di incrocio con la viabilità ordinaria è posto, di norma, un cartello indicante il divieto di transito sull'itinerario della RET per i veicoli a motore, eccetto quelli di soccorso, di polizia e quelli appositamente autorizzati.

8. I segnali e i pannelli esistenti sono adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3.

*Modalità di installazione della segnaletica*

1. Le province e gli enti parco predispongono, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con la prima costituzione del catasto e sentiti i comuni e le comunità montane interessati, il progetto esecutivo per l'installazione della segnaletica sugli itinerari assegnati alla propria competenza dagli atti di costituzione del catasto di cui all'art. 4 della legge regionale n. 17/1998, tenuto conto delle disposizioni e delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 2 e all'allegato A al presente regolamento.

2. Le province e gli enti parco provvedono alla realizzazione del progetto esecutivo entro centoventi giorni dall'avvenuto trasferimento da parte della Regione Toscana degli atti di costituzione del catasto previsto dall'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 17/1998.

3. Il progetto esecutivo contiene, in particolare:

- a) l'analisi sullo stato della segnaletica eventualmente esistente;
- b) gli interventi da realizzare per l'adeguamento della segnaletica esistente;
- c) gli interventi per l'installazione della segnaletica nei tratti di viabilità non segnalati;
- d) l'individuazione dei soggetti responsabili della realizzazione della segnaletica tenuto conto delle differenti tipologie di viabilità;
- e) le modalità e le tempistiche ottimali per la realizzazione.

4. La Regione, le province e gli enti parco collaborano al fine di garantire un perfetta manutenzione della segnaletica della RET, anche attraverso specifiche convenzioni con gli enti ed associazioni interessati, con il Club alpino italiano (CAI), con il Corpo forestale dello stato e con gli enti competenti all'amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana).

Art. 4.

*Progettazione di itinerari*

1. Le province effettuano la progettazione dei nuovi itinerari della RET attraverso forme di raccordo e modalità procedurali che assicurino la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Le province, nell'esercizio delle loro funzioni, possono avvalersi del comitato tecnico di cui all'art. 6.

Art. 5.

*Informazione*

1. Le province e gli enti parco ogni sei mesi trasmettono al comitato tecnico le informazioni riguardanti ogni modifica ed integrazione della RET.

Art. 6.

*Catasto della RET*

1. Il catasto della RET, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 17/1998, comprende le seguenti informazioni:

- a) zona di appartenenza dell'itinerario;
- b) numero dell'itinerario e sua eventuale denominazione;
- c) comuni interessati allo sviluppo territoriale dell'itinerario;
- d) riferimenti cartografici relativi alle tavole della cartografia dell'Istituto geografico militare (IGM) al 25000;
- e) località d'inizio e termine e località che si trovano lungo il percorso, nonché tutti gli snodi e relative quote;
- f) emergenze storiche, architettoniche, archeologiche, naturalistiche;
- g) tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia;
- h) difficoltà in base alla classificazione CAI;
- i) eventuale particolare destinazione dell'itinerario;
- j) possibilità di percorrere l'itinerario anche con il cavallo o la mountain-bike, totale o parziale;
- k) eventuali aree attrezzate per la sosta, punti di tappa, punti di ristoro e centri di accoglienza informazione e documentazione lungo l'itinerario;

- l) presenza di sorgenti o fontane di acqua potabile sul percorso;
- m) caratteristiche e descrizione dell'itinerario, delle eventuali peculiarità storiche, culturali, naturali, geologiche;
- n) indicazione che i territori attraversati sono coltivi, boschi, prati;
- o) specifica relativa allo sviluppo dell'itinerario sul fondo valle, sul crinale, sulla mezza costa, sulla pendice o in pianura;
- p) condizioni di percorribilità e lo stato della segnaletica, da aggiornare ogni volta che si procede alla manutenzione dell'itinerario.

2. Il catasto contiene altresì notizie relative:

- a) all'attraversamento di terreni demaniali o privati;
- b) alla percorrenza di strade statali, regionali, provinciali o comunali con fondo stradale asfaltato o sterrato;
- c) alla percorrenza su carrareccia, pista, mulattiera, sentiero o traccia di sentiero;
- d) all'ultima data di manutenzione del sentiero.

#### Art. 7.

##### *Comitato tecnico*

1. È istituito, senza oneri, un comitato tecnico per lo svolgimento di funzioni consultive e di supporto alle attività regionali in materia di realizzazione della RET, con particolare riguardo all'attività di informazione e pubblicità.

2. Il comitato può proporre alle province, sulla base delle informazioni da esse fornite, l'eventuale realizzazione di nuovi itinerari e la dismissione di quelli esistenti.

3. Il comitato è nominato con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composto da:

- a) tre tecnici designati dal dirigente della struttura regionale competente, di cui uno in materia turistica, uno in materia ambientale e uno in materia urbanistico-territoriale;
- b) tre tecnici designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza di URPT, ANCI Toscana, UNCEM Toscana;
- c) un tecnico designato dal CAI;
- d) un tecnico designato da Federparchi;
- e) due tecnici designati dalle associazioni operanti nel settore.

4. Il comitato dura in carica cinque anni ed è rinnovabile.

#### Art. 8.

##### *Centro di accoglienza informazione e documentazione della RET*

1. Il centro di accoglienza informazione e documentazione della RET è la struttura destinata ad ospitare le funzioni di accoglienza e informazione degli escursionisti sulla base di specifica convenzione con l'agenzia per il turismo di cui all'art. 11 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) competente per territorio.

2. Il centro è ubicato presso strutture messe a disposizione di enti locali nel cui territorio è localizzato un itinerario, può ospitare l'elenco delle guide abilitate e materiale didattico riferito alle caratteristiche ambientali, naturalistiche e storiche del territorio interessato dall'itinerario dove è localizzato e dalla RET.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 14 dicembre 2006

MARTINI

(*Omissis*).

07R0017

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 62.

**Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 22 dicembre 2006*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 28/2004*

1. Nel comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), sono soppresse le parole «anche in qualità di lavoratori dipendenti».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/2004 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all'art. 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l'attività come lavoratore dipendente.»

3. Nei commi 3 e 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/2004 le parole «operatore di tatuaggio o piercing» sono sostituite da «tecnico qualificato in piercing o tatuaggio».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/2004 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali.»

Art. 2.

*Applicabilità delle norme*

1. Alle disposizioni di cui alla presente legge si applica il differimento dell'efficacia previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 28/2004.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 dicembre 2006

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13 dicembre 2006.*

**Testo coordinato della legge regionale 31 maggio 2006, n. 28 (Disciplina delle attività estetica e di tatuaggio e piercing)**

Art. 1.

*Oggetto e definizioni*

1. La presente legge disciplina le attività di estetica, intese come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi.

2. La presente legge disciplina inoltre le attività di tatuaggio e piercing.

3. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

4. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. Le attività di piercing del padiglione auricolare sono disciplinate ai sensi dell'art. 9.

5. Rientrano fra le attività di cui al comma 1 anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalità sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla presente legge e con le attrezzature autorizzate ai sensi di quanto previsto all'art. 3.

6. La presente legge non si applica alle attività di medicina estetica in quanto rientranti nell'esercizio della professione medica.

#### Art. 2.

##### *Divieti*

1. È vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attività è riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato.

2. È vietato l'esercizio dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio.

#### Art. 3.

##### *Attrezzature e modalità di svolgimento delle attività di estetica*

1. Le attività di estetica, che hanno le finalità di cui all'art. 1, comma 1, sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista, ai sensi dell'art. 10, mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di attrezzature di cui al comma 2, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici), come da ultimo modificata dalla legge 1º marzo 2002, n. 39<sup>(5)</sup>.

2. Le attrezzature utilizzabili per le attività di cui all'art. 1, comma 1, con l'esclusione del laser estetico e strumenti analoghi a luce pulsata, nonché quelle utilizzabili nelle attività di cui all'art. 1, comma 2, sono indicate in elenchi allegati al regolamento di cui all'art. 5, comma 1.

#### Art. 4.

##### *Attività di tatuaggio e piercing*

1. È vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'art. 5, comma 1.

2. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici.

3. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'art. 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche o le parti sono indicate dal regolamento di cui all'art. 5, sentito il Consiglio sanitario regionale.

4. I clienti sono informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 5.

#### Art. 5.

##### *Funzioni della Regione. Regolamento regionale*

1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina:

a) i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari delle attività di cui all'art. 1;

b) le modalità di utilizzo delle attrezzature;

c) le modalità di espressione del consenso di cui all'art. 4;

d) l'individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all'art. 4, comma 3;

e) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di esame di cui all'art. 10.

5) In effetti, la legge n. 713/1986, dopo la modifica del 2002, ha subito altre tre leggi di modifica.

2. Al regolamento regionale sono allegati gli elenchi delle attrezzature di cui all'art. 3, comma 2.

3. Con riferimento alle attività di piercing e tatuaggio, fermo restando quanto disposto al comma 1, il regolamento regionale detta i requisiti minimi igienico-sanitari di immediata applicazione dalla vigenza del regolamento.

#### Art. 6.

##### *Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali*

1. I comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale.

2. Il regolamento comunale disciplina:

a) i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all'art. 1;

b) le modalità e le procedure, comprensive dei termini, per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle attività;

c) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.

#### Art. 7.

##### *Autorizzazione all'esercizio delle attività*

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 1 è autorizzato dal comune ove si svolge l'attività (sede operativa).

2. Il comune, esperiti gli accertamenti, rilascia l'autorizzazione, con provvedimento comunicato al richiedente nei termini indicati dal regolamento comunale, di cui all'art. 6.

3. Entro lo stesso termine è comunicato l'eventuale diniego dell'autorizzazione.

#### Art. 8.

##### *Esercizio delle attività*

1. Coloro che esercitano personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare le attività di estetica e di tatuaggio e piercing, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono tenuti ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane.

2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'art. 10.

3. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e di tatuaggio e piercing, devono essere comunque in possesso della qualifica professionale di cui all'art. 10.

4. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetica, che vendono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti soggettivi ed autorizzativi previste dalle leggi regionali per la disciplina del commercio in sede fissa.

5. Gli esercizi commerciali che svolgono in forma prevalente la vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetica a condizione che si adeguino al regolamento comunale, di cui all'art. 6, e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista all'art. 10. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

6. L'attività di estetica può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere in forma di imprese, esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art. 3, comma 2, della legge n. 443/1985. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. L'attività di estetica è svolta nel rispetto del regolamento comunale di cui all'art. 6.

7. L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'art. 6.

#### Art. 9.

##### *Piercing del padiglione auricolare*

1. Per l'esecuzione di piercing del padiglione auricolare sono valide le disposizioni di cui all'art. 4.

2. Per effettuare piercing del padiglione auricolare non è richiesta autorizzazione; i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione al comune competente per territorio trenta giorni prima dell'avvio della medesima.

3. I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.

4. I requisiti per garantire quanto previsto dal comma 3 sono stabiliti con il regolamento regionale, di cui all'art. 5.

#### Art. 10.

##### *Percorsi e requisiti formativi*

1. I percorsi formativi per coloro che esercitano le attività di estetica e di tatuaggio e piercing<sup>(1)</sup>, sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65<sup>(6)</sup>, e degli atti attuativi della stessa:

1-bis.<sup>(2)</sup> Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all'art. 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l'attività come lavoratore dipendente.

2. I percorsi formativi per le attività di estetica e per l'attività di tatuaggio e piercing sono distinti e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo, che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.

3. Il regolamento regionale, di cui all'art. 5, disciplina, ai fini del conseguimento della qualifica di estetista e del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio<sup>(3)</sup>, la durata, le materie di insegnamento e le modalità dei rispettivi percorsi formativi, l'attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica di estetista, la composizione delle commissioni per il superamento dell'esame di cui al comma 5, secondo quanto previsto dagli articoli 80, 81 ed 82 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 32, «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro».

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il regolamento regionale, di cui all'art. 5, prevede percorsi formativi abbreviati per coloro che, pur in possesso della qualifica di estetista, intendono conseguire la qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio<sup>(3)</sup>.

1) Parole soppresse con legge regionale n. 62/2006, art. 1, comma 1.

6) In effetti, la legge regionale n. 32/2002, dopo la modifica del 2003, ha subito altre tre leggi di modifica.

2) Comma aggiunto con legge regionale n. 62/2006, art. 1, comma 2.

3) Parole così sostituite con legge regionale n. 62/2006, art. 1, comma 3.

5. Al termine dei percorsi formativi, di cui ai commi 3 e 4, è previsto il superamento di un esame per il conseguimento della relativa qualifica professionale.

5-bis.<sup>(4)</sup> La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali.

6. Coloro che esercitano attività di estetica e di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento, così come disciplinate dal regolamento regionale, di cui all'art. 5.

#### Art. 11.

##### *Vigilanza e controllo*

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale. L'azienda unità sanitaria locale (di seguito denominata azienda U.S.L.) esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. Nel caso di carenze, l'azienda U.S.L. indica gli adeguamenti necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionale e comunale.

3. L'azienda U.S.L. sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al comune.

4. Il comune sospende l'attività qualora siano venuti meno i requisiti di cui alla presente legge ed ai relativi regolamenti attuativi.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti dal regolamento comunale.

6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura dell'attività in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento comunale.

#### Art. 12.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque esercita l'attività in assenza della autorizzazione di cui all'art. 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 2.000,00 a € 10.000,00.

2. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 3.000,00 a € 15.000,00.

3. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui ai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 3.000,00 a € 15.000,00.

4. Chiunque nell'esercizio dell'attività utilizzi il laser estetico o strumenti analoghi a luce pulsata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 3.000,00 a € 15.000,00 e con la confisca amministrativa dell'attrezzatura. Nel caso di reiterazione della violazione il comune sospende l'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno.

5. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di anni 14, ad esclusione del piercing auricolare, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 2.000,00 a € 10.000,00 e con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno.

6. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di età in assenza del consenso di cui all'art. 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 2.000,00 a € 10.000,00.

7. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, il comune revoca l'autorizzazione e dispone la cessazione dell'attività.

8. Chiunque esegua tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'art. 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 2.000,00 a € 10.000,00.

4) Comma aggiunto con legge regionale n. 62/2006, art. 1, comma 4.

9. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00.

10. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

#### Art. 13.

##### *Norme transitorie e finali*

1. Le qualifiche di estetista conseguite ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista) come modificata dalla legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 «Disciplina dell'attività di estetista» modifiche. Riesame), hanno validità per l'esercizio di tutte le attività di estetica ad eccezione delle attività di tatuaggio e piercing.

2. I percorsi formativi iniziati ma non conclusi all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 5 continuano a svolgersi con le procedure previste dalla legge regionale n. 74/1994 fino alla loro conclusione.

3. Ferma restando l'immediata applicazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di tatuaggio e piercing, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale, per le parti attuative di quanto disposto all'art. 5, comma 3, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale.

4. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'art. 5, coloro che, alla stessa data, esercitano attività di tatuaggio ed attività di piercing senza una specifica qualificazione professionale, possono continuare dette attività trasmettendo, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale, il certificato d'iscrizione al percorso formativo d'interesse al comune competente al rilascio dell'autorizzazione per l'attività, cui dovrà seguire, nei quattro anni successivi l'attestazione dell'avvenuta acquisizione della qualifica. A seguito della mancata trasmissione nei termini, previa diffida a provvedere, il comune dispone la cessazione dell'attività.

#### Art. 14.

##### *Abrogazioni*

1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, comma 1, sono abrogate:

a) legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista);

b) legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 «Disciplina dell'attività di estetista» Modifiche. Riesame).

2. Dalla stessa data cessa di avere applicazione nel territorio della Regione Toscana la legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina delle attività di estetista).

#### Art. 15.

##### *Applicabilità delle norme*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, di cui all'art. 5, ad esclusione degli articoli 2 e 4, comma 2, d'immediata applicazione.

#### Art. 16.

##### *Clausola valutativa*

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale rende conto al consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.

2. La giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione basata sui seguenti elementi informativi:

a) rilevazione del numero degli operatori esercenti le attività di tatuaggio e piercing e la loro ubicazione;

b) numero dei regolamenti comunali adottati.

07R0013

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 63.

**Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 22 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 65/1997*

1. All'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio), dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il piano può essere approvato anche per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti. Nel caso in cui lo stralcio interessi l'aspetto della perimetrazione delle aree contigue interessate da attività di cava, fino alla loro nuova definizione resta in vigore la perimetrazione delle stesse in essere. Nelle aree contigue di cava interessate dallo stralcio, nel periodo intercorrente fra l'adozione del piano e l'entrata in vigore della nuova perimetrazione e del regolamento contenente le relative disposizioni, si applicano le misure transitorie di salvaguardia di cui all'art. 31, commi 5, 6 e 7.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 65/1997*

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 65/1997 è così sostituito:

«1. Il regolamento del Parco è adottato entro sei mesi dall'approvazione del piano, e approvato dal consiglio direttivo del Parco applicando le disposizioni di cui al titolo II della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), previo parere obbligatorio della comunità del Parco e del comitato scientifico, nonché previo parere vincolante della giunta regionale. Nel caso in cui il piano sia approvato per fasi successive, mediante il ricorso allo stralcio della disciplina di una o più parti, lo stralcio può interessare il regolamento del Parco al fine di garantire coerenza fra i due strumenti. Le modifiche al regolamento ovvero gli eventuali stralci seguono le procedure di adozione ed approvazione del regolamento stesso. Il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), da ultimo modificato con legge 9 dicembre 1998, n. 426.».

Art. 3.

*Norme transitorie*

1. In attuazione della presente legge, l'eventuale procedimento di approvazione di stralci successivi del piano per il Parco si conclude entro e non oltre il trecentosessantacinquesimo giorno dall'approvazione del piano medesimo da parte dell'ente Parco.

2. Al fine di garantire organicità alla disciplina di piano, qualora entro il termine di cui al comma 1, l'eventuale procedimento di approvazione degli stralci del piano non sia concluso, i relativi poteri di approvazione sono attribuiti alla giunta regionale che li esercita, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), entro i successivi centottanta giorni, acquisito il parere vincolante del Consiglio regionale previsto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 65/1997.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 novembre 2006

MARTINI

07R0014

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2006, n. 64.

**Legge finanziaria per l'anno 2007.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 39 del 29 dicembre 2006)

(Omissis).

07R0015

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2006, n. 65.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 39 del 29 dicembre 2006)

(Omissis).

07R0016

**REGIONE CAMPANIA**

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 22.

**Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 58 del 18 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità ed obiettivi*

1. La Regione Campania, in linea con gli ideali e gli obiettivi della convenzione europea del paesaggio, con la presente legge persegue le finalità della conoscenza, della salvaguardia, della valorizzazione delle tipologie di architettura rurale tradizionali, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali presenti sul territorio campano che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale e, pertanto, fattore imprescindibile nel percorso di promozione e pianificazione della protezione del paesaggio campano, con particolare attenzione al riconoscimento del valore anche ai paesaggi ordinari.

2. La presente legge persegue, in particolare, l'obiettivo di:

a) individuare e analizzare le tipologie di architettura rurale tradizionale, anche attraverso la definizione delle tipologie più ricorrenti dei materiali e delle tecniche costruttive adoperate in relazione al contesto paesaggistico-ambientale in cui sono allocate;

b) effettuare il censimento e il monitoraggio del patrimonio rurale tradizionale presente nel territorio campano;

c) promuovere la conoscenza dell'architettura rurale tradizionale attraverso le sue caratteristiche storiche-antropologiche, architettoniche, paesaggistico-ambientali, sociali ed economiche;

d) promuovere il risanamento conservativo, il restauro ed il recupero funzionale dei manufatti rurali;

e) individuare le forme di incentivi volti al perseguimento delle finalità di cui alle lettere b), c) e d);

f) integrare e rafforzare le azioni di pianificazione e programmazione di recupero rurale e paesaggistico, come previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16.

Art. 2.

*Interventi finanziabili*

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), concede contributi per i seguenti interventi:

a) manutenzione straordinaria, consolidamento, restauro, risanamento conservativo di manufatti di architettura rurale tradizionale appartenenti alle tipologie individuate dalla deliberazione di giunta regionale di cui all'art. 6, con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica;

b) conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici, dei fabbricati rurali e delle aree circostanti, dei tipi e dei metodi di coltivazione tradizionali, nonché per l'incentivazione dell'insediamento di attività compatibili con le colture tradizionali tipiche.

Art. 3.

*Modalità di concessione degli incentivi*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), la Regione eroga contributi in conto capitale nella misura del quarantacinque per cento delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 e, comunque, con un limite massimo di 250.000,00 euro per ciascun intervento ammesso a contributo.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 i soggetti, pubblici o privati, proprietario aventi titolo sui manufatti interessati dalla legge.

3. Non sono ammissibili a contributo domande per interventi già realizzati. Non sono, altresì, ammissibili domande per interventi per i quali sono stati già concessi contributi regionali, statali o comunitari nei cinque anni precedenti la pubblicazione della presente legge.

4. Il contributo finanziario, previsto dalla presente legge, è assegnato con priorità agli interventi ricadenti in programmi di valorizzazione del paesaggio rurale e in aree agricole urbane.

5. I contributi concessi ai sensi del comma 1 costituiscono anche quota regionale di risorse ai fini della ripartizione del fondo di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378, art. 3, comma 1.

6. La concessione dei contributi è subordinata all'avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere ed alla stipula di una convenzione, da trascriversi presso le competenti agenzie del territorio servizio pubblicità immobiliari, nella quale sono previsti le cause di revoca del contributo, i tempi di attuazione dell'intervento e l'impegno da parte del proprietario o di chi ha titolo sul bene a:

a) sostenere il cinquantacinque per cento del costo complessivo dell'intervento;

b) non modificare la destinazione d'uso del manufatto per almeno dieci anni e non trasferirne la proprietà nei cinque anni successivi all'emissione del certificato di agibilità con l'obbligo di darne comunicazione alla Regione;

c) consentire l'accesso al pubblico in almeno un giorno al mese e nella ricorrenza di iniziative tese alla valorizzazione dei contesti rurali.

7. La giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 6, approva le direttive per la redazione della convenzione di cui al comma 6.

#### Art. 4.

##### *Obiettivi di qualità*

1. Gli interventi che godono dei benefici della presente legge sono realizzati nel rispetto della vigente normativa in materia di restauro, secondo i principi della Carta del restauro 1972 e della Carta europea del patrimonio architettonico 1975 e in conformità agli indirizzi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 378.

2. Gli elaborati di progetto sono redatti e diretti da tecnici qualificati in possesso di titoli riconosciuti dalla normativa vigente in materia.

3. La presentazione dell'istanza di contributo comporta la richiesta da parte della Regione Campania alla competente soprintendenza dell'avvio del procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 14.

4. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono tenuti a consentire l'utilizzo della documentazione, costituita dai dati, dalle indagini storiche, dai disegni e dalle immagini relativi agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ai fini delle attività di cui alla lettera c) dello stesso comma.

#### Art. 5.

##### *Attività per la promozione e la valorizzazione*

1. La Regione Campania, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) ed e), concede contributi finanziari in via prioritaria per l'attività di censimento e catalogazione del patrimonio rurale tradizionale presente nel territorio dei comuni campani e anche per studi, ricerche, mostre e altre forme di divulgazione.

2. Le attività di cui al comma 1 sono promosse dalla giunta regionale e sono affidate agli enti pubblici competenti per materia e territorio.

#### Art. 6.

##### *Attuazione*

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, la giunta regionale, sentita la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, nonché la commissione consiliare competente, individua le tipologie di architettura rurale tradizionale con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 definisce, altresì:

a) le azioni atte a promuovere la conoscenza del patrimonio rurale, quale primo processo di valorizzazione, con particolare riferimento alle attività di censimento, catalogazione, monitoraggio, studi, ricerche, mostre e altre forme di divulgazione di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c);

b) le forme di riuso dei manufatti rurali tradizionali, anche al fine di assegnare ad essi nuove funzioni, purché compatibili con la tipologia dell'organismo architettonico e con le direttive di sviluppo sostenibile del contesto ambientale e paesaggistico nel quale l'organismo è inserito;

c) le azioni e gli interventi necessari per assicurare la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali del patrimonio rurale tradizionale, al fine di incentivare il risanamento conservativo e il recupero funzionale di cui all'art. 2, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole, oppure di conservare l'eventuale stato di rudere;

d) le procedure di accesso ai benefici della legge, prevedendo:

1) le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, e la documentazione da allegare alla domanda;

2) i criteri per la valutazione di ammissibilità delle istanze pervenute;

3) i criteri per la formazione della graduatoria delle istanze pervenute;

4) i termini e le modalità di erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari;

- 5) i termini per l'ultimazione degli interventi finanziati;  
6) l'uso dei beni che godono dei benefici della presente legge.

#### Art. 7.

##### *Norma finanziaria*

1. All'onere finanziario, derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 2006 in un milione di euro, si fa fronte con lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 3.11.32, per «Spesa per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura rurale», mediante prelievo, in termini di competenza e di cassa, dell'occorrente somma dallo stanziamento di cui all'unità previsionale di base 7.29.224 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2006, che si riduce di pari importo ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 27, comma 8.

2. Per gli anni successivi si fa fronte con appositi stanziamenti di bilancio.

#### Art. 8.

##### *Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

12 dicembre 2006

BASSOLINO

(*Omissis*).

**07R0002**

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 23.

**Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2006.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 58 del 18 dicembre 2006*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. Nello stato di previsione di competenza dell'entrata per l'anno finanziario 2006 sono approvate le variazioni riportate nell'annessa tabella A per complessivi € 246.267.342,42.

#### Art. 2.

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2006 sono approvate le variazioni riportate nell'annessa tabella B per complessivi € 246.267.342,42.

#### Art. 3.

1. Nello stato di previsione di cassa dell'entrata per l'anno finanziario 2006 sono approvate le variazioni riportate nell'annessa tabella A per complessivi € 2.491.645.672,95.

<p style="text-align: center;">Art. 4.</p> <p>1. Nello stato di previsione di cassa della spesa per l'anno finanziario 2006 sono approvate le variazioni riportate nell'annessa tabella B per complessivi € 3.801.770.953,59.</p> <p style="text-align: center;">Art. 5.</p> <p>1. È autorizzata la variazione alla natura economica della spesa delle unità previsionali di base riportate nell'annessa tabella C.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6.</p> <p>1. Quota parte dell'avanzo di amministrazione disponibile dell'esercizio 2005, pari ad € 200.000.000,00, è applicata al bilancio 2006 (entrata unità previsionale di base 15.49.90 - spesa unità previsionale di base 6.23.57) per essere destinata a sostegno degli impegni di risanamento del Servizio sanitario regionale previsti per l'anno 2005 ai fini della sottoscrizione tra la Regione Campania ed i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze dell'accordo di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 180.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7.</p> <p>1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione Campania.</p> <p>La presente legge sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione Campania.</p> <p>È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.</p> <p style="text-align: center;">12 dicembre 2006</p> <p style="text-align: center;">BASSOLINO</p> <p><i>(Omissis).</i></p> <p><b>07R0003</b></p>
---	---

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUG-009) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 3 1 0 \*

€ 2,00